



Camera di Commercio
Enna



raccolta provinciale degli usi 2010

RACCOLTA DEGLI USI E DELLE CONSUETUDINI DELLA PROVINCIA DI ENNA

Presentazione

A distanza di molti anni dalla pubblicazione dell'ultima Raccolta, presentiamo la "Raccolta degli Usi e delle Consuetudini della provincia di Enna".

Gli usi, dopo le leggi e i regolamenti, sono fonte di diritto, secondo l'art.1 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile. L'accertamento, la raccolta, la pubblicazione e la loro revisione rientrano tra le competenze tradizionalmente assegnate alle Camere di Commercio in materia di regolazione del mercato.

La Commissione per la revisione, nominata nel 2008 dalla Giunta Camerale, ha svolto con scrupolo il proprio lavoro provvedendo a coinvolgere nell'attività di ricognizione tutti gli Enti e i soggetti (Istituzioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria e sindacali) titolati o comunque interessati alla segnalazione di usi formati o in via di formazione sul territorio provinciale in ambito commerciale. Nonostante la capillare diffusione dell'iniziativa (in applicazione delle direttive ministeriali), tuttavia non sono pervenute alla Commissione proposte di modifica o integrazione degli usi vigenti. La Commissione pertanto, a fine 2009, nel prendere atto che nessuno dei soggetti coinvolti aveva presentato proposte, osservazioni o rilievi alla vigente Raccolta, ha formulato alla Giunta Camerale la proposta di confermarla anche per il prossimo quinquennio.

La mancata segnalazione di modifiche intervenute negli usi nel nostro territorio si presta ad alcune considerazioni cui di seguito accenniamo.

L'economia ennese, essenzialmente agricola e profondamente basata su rapporti personali prima ancora che economici, appare ancorata a tradizioni e comportamenti talmente radicati nel tempo da essere diventati elementi culturali profondi, generalmente osservati col rigore di un dovere etico, prima ancora che giuridico. Un tale radicamento nei comportamenti sociali ed economici si pone ovviamente come serio ostacolo al consolidarsi di nuovi usi, che si porrebbero quasi come elemento "eversivo" di un ordine atavico di trattazione e definizione degli affari e soprattutto dei rapporti sociali.

Altra valutazione, apparentemente contraddittoria con la precedente, è quella legata alla straordinaria evoluzione che le contrattazioni commerciali hanno subito negli ultimi anni grazie alla telematica e alla diffusa internazionalizzazione dei mercati. Nell'era delle transazioni commerciali sul mercato globale, dove basta una mail per

trasferire in tempo reale tonnellate di prodotti e enormi capitali da un continente all'altro, l'epoca dell'economia basata sulla "stretta di mano" appare solo destinata ad animare la sceneggiatura di un film storico.

Eppure pare stia tutta in questa apparente contraddizione, tra un tradizionalismo radicato e un'accelerazione estrema dei rapporti economici, l'essenza del lento ed inesorabile progresso che accompagna lo sviluppo economico e sociale, anche di questo nostro territorio.

Riteniamo questa una lettura plausibile del mancato consolidarsi di nuovi usi in provincia.

In conclusione intendiamo esprimere il nostro ringraziamento ai Componenti della Commissione e in particolare al Presidente dott. Pasqualino Bruno, che ne ha guidato l'attività con sensibilità e professionalità.

Un grazie va anche alla struttura camerale e al Segretario Generale Dott. Santo Di Bella, che ha fornito costante assistenza e supporto agli Organi e alla Commissione.

Il Presidente
Liborio Gulino

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

a) *Misure agrarie*

Art. 1 - La misura di superficie generalmente usata è la salma con i suoi sottomultipli, come da tabella I.

Per le misure di peso, volume e capacità si veda alla tabella II.

Art. 2 - Le misure locali sono generalmente usate in agricoltura prescindendo dai riferimenti al sistema metrico decimale; nei rapporti commerciali l'uso delle misure locali è altrettanto diffuso, ma viene generalmente integrato da riferimenti specifici alle misure del sistema metrico decimale.

b) *Condizioni agrarie*

Art. 1 (*Forme*) - Le forme di conduzione generalmente usate in provincia, oltre la conduzione diretta, sono: affitto in denaro o gabella propriamente detta; affitto con prestazione in natura o – più propriamente – affitto a terratico; mezzadria; conduzione a terzo e – limitatamente a qualche Comune della Provincia ed in relazione a particolari colture – conduzione a quarto (Barrafranca, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina) o in altre proporzioni.

Nei Comuni di Enna, Assoro, Barrafranca, Cerami, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Troina e Valguarnera, oltre a quelle sopra citate vengono praticate particolari forme di conduzione a lunga scadenza (da 18 a 29 anni) per miglioramenti fondiari. Dette conduzioni hanno di solito forma mezzadrile nei Comuni di Enna, Assoro, Leonforte e Nissoria (per mandorleti e vigneti), di affitto o mezzadria nei Comuni di Barrafranca, Cerami, Piazza Armerina e Valguarnera. Derivando generalmente da contratti scritti sono disciplinati dai patti convenuti e rientrano peraltro nelle comuni forme di conduzione di cui agli articoli seguenti, dalle quali di fatto differiscono per la durata e perché alla scadenza il concedente entra in possesso del fondo migliorato senza dover nulla corrispondere al conduttore uscente. A Sperlinga, per dette conduzioni, nei primi 4-5 anni il reddito va tutto al conduttore, quindi viene diviso a metà. A Troina le conduzioni a lunga scadenza hanno solo la forma di affitto ed i patti scritti sono poco frequenti.

Art. 2 - Caratteri distintivi della *gabella propriamente detta* (o affitto in denaro) dalle altre forme di conduzione sono: pagamenti in danaro al concedente, da parte del conduttore, dell'annuo canone di affitto, chiamato

anche estaglio o gabella; direzione del fondo attribuita, per quanto riguarda i metodi e le qualità delle colture, al conduttore, salvo espressa clausola contrattuale in contrario (Nicosia); mancato concorso del concedente per quanto riguarda tutte le spese per la coltivazione, trasporti, assicurazioni e simili; rispetto delle colture arboree esistenti nel fondo.

Art. 3 - *L'affitto a terratico* differisce dalla gabella propriamente detta per il pagamento del canone, chiamato propriamente terratico, il quale – anziché in denaro – viene pagato al concedente in natura.

Il terratico viene determinato all'inizio del rapporto di conduzione ed è pagato annualmente al concedente, mediante consegna di grano nella misura convenuta.

Tale misura da epoca remota e sino a qualche anno addietro, ed ancora oggi per qualche zona, è stata generalmente determinata dall'uso degli strumenti misuratori di capacità (il "2 mondelli", il "mondello" e la "garozza").

Eccezionalmente e purchè il concedente lo consenta, il terratico può essere pagato con prodotti diversi dal grano, ma equivalenti in valore alla misura del terratico espressa in grano, secondo i prezzi correnti del grano sulla piazza all'epoca stabilita per il pagamento. A Nissoria, quando si convengono altri prodotti, per l'equivalenza, si calcola il prezzo del grano al 15 agosto. A Nicosia, in numero limitato, si praticano locazioni con estaglio stabilito in un certo quantitativo del prodotto che effettivamente la terra produce nell'anno. A Troina si consente che l'estaglio possa essere pagato in orzo o fave in luogo di grano, in misura doppia di quella convenuta per il grano a prescindere da equivalenze di valore.

Art. 4 - Caratteri distintivi della *mezzadria* (mitatiria) dalle altre forme di conduzione sono: divisione dei prodotti ottenuti nel fondo all'epoca del raccolto tra concedente e conduttore; direzione del fondo esercitata generalmente dal concedente; la partecipazione del concedente agli oneri della coltivazione ed all'alea della produzione.

Art. 5 - Carattere distintivo delle *conduzioni a terzo, a quarto o in altra proporzione*, là dove tali forme di conduzione vigono, consiste sostanzialmente nell'attribuzione proporzionale dei prodotti ottenuti al concedente e al conduttore, nella partecipazione all'alea della produzione da parte del concedente e nella direzione dell'azienda esercitata dal concedente stesso. A Troina le conduzioni a terzo o a quarto vengono praticate per piccoli fondi già preparati a grano: il concedente assume l'obbligo di determinati lavori gratuiti. A Nicosia il concedente non partecipa all'alea della produzione.

Art. 6 - Le diverse forme di conduzione vengono usate generalmente secondo la natura, la consistenza, la qualità e l'ubicazione dei fondi.

La gabella propriamente detta viene praticata prevalentemente nei seminativi semplici, nei seminativi alberati e nei pascoli. L'affitto a terratico viene praticato prevalentemente nei seminativi semplici ed in quelli a coltura consociata. La mezzadria viene praticata nei seminativi semplici ed alberati, nei fondi migliorati e nelle colture specializzate. Le conduzioni a terzo, a quarto o in altra proporzione vengono praticate prevalentemente nei maggesi, nocioleti, agrumeti, colture orticole, per la raccolta di olive, di ghiande, ramaglie, per la carbonizzazione, etc.

Le forme di conduzione a lunga scadenza vengono praticate per i terreni suscettibili di miglioramento fondiario e d'impianto di speciali colture, come agrumeti (Assoro e Leonforte), vigneti e mandorleti (Enna, Assoro, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina e Valguarnera), vigneti (Troina, dove la forma di conduzione praticata a lunga scadenza è soltanto l'affitto).

Art. 7 (*Clausole principali*) - La conclusione o rinnovazione dei contratti di gabella, di affitto a terratico o di mezzadria, ha luogo generalmente nel periodo maggio-agosto di ciascun anno. La conclusione dei contratti a parte ha luogo entro il 2 novembre a Leonforte; in altri Comuni ha luogo generalmente all'epoca del raccolto dei prodotti per cui tali conduzioni vengono praticate

Art. 8 (*Decorrenza*) - La decorrenza normale delle diverse forme di conduzione che non siano limitate soltanto alla raccolta dei prodotti, ha generalmente inizio il 1° settembre e si estende al 31 agosto dell'anno successivo, protraendosi fino all'esaurimento del raccolto dei frutti pendenti nei fondi alberati ed a coltura specializzata e consociata, quando il conduttore ha diritto ai frutti per aver trovato gli alberi scarichi all'inizio della conduzione. La decorrenza delle conduzioni nei terreni orticoli ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 9 (*Durata*) - La durata normale media del rapporto di conduzione per ciascuna delle forme praticate è la seguente: gabella propriamente detta e affitto a terratico da 3 a 6 anni; da 3 a 9 anni nei Comuni di Barrafranca, Calascibetta, Piazza Armerina e Sperlinga; solo da 3 a 6 anni a Troina; mezzadria da 2 a 3 anni o a tempo indeterminato; conduzioni a parte: per le maggesi, un anno; per i nocioleti, da 2 a 3 anni; per colture orticole, un anno; per la raccolta delle olive, ghiande, ramaglie, per la carbonizzazione etc., temporanea; conduzione per miglioramenti fondiari da 18 a 29 anni.

A Nicosia la durata media dell'affitto è generalmente da 2 a 4 anni, di 2 anni per i piccoli fondi.

Art. 10 - I contratti di conduzione, eccetto che per fondi di considerevole importanza, vengono generalmente conclusi verbalmente o mediante

convenzioni private scritte. In caso di contratto legalmente rogato, le spese relative vengono generalmente sostenute dai contraenti in ragione di metà ciascuno, o in proporzione da convenirsi (a Barrafranca).

Art. 11 (*Disdetta*) - Il periodo utile per notificare, dall'una o dall'altra parte, la disdetta delle conduzioni è - in via di massima - il mese di maggio.

Nei seguenti Comuni vigono i termini a fianco indicati: Barrafranca e Valguarnera, 3 mesi prima del termine della conduzione; Catenanuova, il settembre dell'ultimo anno di contratto; Centuripe, entro il mese di agosto dell'anno precedente alla scadenza del contratto; Nissoria e Pietraperzia, 3 mesi prima della scadenza del contratto; Cerami, Piazza Armerina e Troina, 31 agosto per l'anno successivo, eccetto che per i fondi migliorati per cui il termine utile è il 31 maggio dell'anno di scadenza.

La disdetta notificata in tempo per i fondi rustici vale anche per i fabbricati annessi.

Art. 12 (*Rilascio fondi rustici*) - L'epoca consueta per il rilascio dei fondi rustici è - in via di massima - il 31 agosto, specie per i seminativi semplici ed i pascoli a tutta erba ed a frutti finiti per le colture consociate.

Nei seguenti Comuni, per le sotto indicate colture, vigono i termini a fianco indicati: per i terreni alberati, 31 ottobre; in tutti i Comuni, per gli ortaggi, 31 dicembre; Leonforte, per gli agrumeti, 3 novembre; Agira, Cerami e Nicosia, per i pascoli, 31 agosto con tolleranza fino a mezzogiorno del 3 settembre; a Nissoria, per i pascoli, 24 luglio.

L'epoca consueta per il rilascio degli immobili annessi ai fondi rustici è in via di massima il 31 agosto. A Barrafranca, Catenanuova, Nissoria, Valguarnera e Villarosa, solo le abitazioni rurali possono rilasciarsi oltre il detto termine e sino a frutti finiti; ad Aidone, solo i granai possono essere rilasciati entro il mese di maggio successivo alla scadenza della conduzione, i fienili vengono rilasciati entro il mese di maggio precedente alla scadenza della conduzione; a Calascibetta, entro il mese di maggio successivo alla scadenza della conduzione vengono rilasciati i granai, mentre i magazzini per la paglia vengono rilasciati il 31 agosto; a Leonforte l'epoca consueta per il rilascio degli immobili annessi agli agrumeti è la stessa del fondo condotto e cioè il 3 novembre.

Art. 13 - Nessuna speciale formalità vige, per consuetudine, per quanto concerne la consegna e la riconsegna dei fondi rustici, delle doti annesse e degli immobili in essi compresi, all'infuori di verbali o scritture di consegna e di riconsegna (Enna, Aidone, Catenanuova, Cerami, Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga, Valguarnera e Villarosa) o di un inventario delle piante nei fondi migliorati (Barrafranca) o di

consegna e riconsegna alla presenza di testimoni (Nicosia) con redazione o non di memorie firmate dalle parti.

I verbali e gli inventari suddetti, ove esistono, stabiliscono la responsabilità ed i diritti del conduttore al termine della conduzione e ad essi viene attribuito valore di atto pubblico dalle parti.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Nessun uso accertato.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1

Compravendita

Art. unico - Nelle compravendite di immobili interviene generalmente il mediatore.

Il compenso spettante suole essere - generalmente - del 2%; dell'1% nei Comuni di Centuripe, Cerami, Pietraperzia e Troina; dall'1 al 2% nel Comune di Leonforte.

Il compenso fa carico ad ambedue i contraenti in parti uguali; nel Comune di Assoro fa carico soltanto al compratore.

Il mediatore ha diritto al pagamento del compenso quando l'affare è effettivamente concluso.

CAP. 2

Locazione

La disciplina relativa alle locazioni di immobili urbani risulta oggi regolata dalla Legge 27 luglio 1978 N. 392 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia si riportano qui di seguito gli usi vigenti anteriormente al 1978.

Art. 1 (*Forma*) - Le locazioni di immobili sogliono concludersi sia per iscritto che verbalmente.

Art. 2 (*Durata, decorrenza e oneri relativi*) - I contratti di affitto verbali senza determinazione di tempo per case di abitazione e botteghe si intendono stipulati generalmente per un anno.

L'anno di affitto decorre generalmente dal 1° settembre al 31 agosto successivo; nei Comuni di Leonforte, Regalbuto e Valguarnera anche dal 1° maggio al 30 aprile successivo; a Barrafranca e Pietraperzia le case di abitazione si intendono affittate sino al 24 giugno successivo; a Calascibetta per le abitazioni sino al 2 luglio; Gagliano Castelferrato e Sperlinga, solo per le pagliere, dal 1° maggio al 30 aprile; a Nissoria il

contratto si intende stipulato per un anno quando è concluso il 1° maggio, a mese se è stipulato nel corso dell'anno.

Nel Comune di Valguarnera, il contratto di affitto ordinario si intende stipulato fino al termine dell'anno.

L'epoca in cui per consuetudine il locatario può immettersi nello stabile locato e l'epoca di scadenza sono conformi ai termini dell'anno di affitto sopra indicati.

Art. 3 - Nel silenzio del contratto nessun accessorio suole essere fornito dal locante per l'affitto di un immobile adibito ad abitazione o bottega.

La fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica non suole far carico al locante, tranne quando la casa venga affittata ammobiliata.

Art. 4 - Il pagamento della pigione suole effettuarsi anticipato; a quadrimestre nei Comuni di Enna, Agira, Aidone, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Petrapzeria; ad anno o quadrimestre o mese nei Comuni di Assoro, Nicosia e Valguarnera; a semestre nel Comune di Barrafranca; ad anno o semestre nel Comune di Regalbuto; nel Comune di Sperlinga ad anno o semestre posticipato, raramente a semestre o quadrimestre anticipato.

Art. 5 (*Disdetta del contratto*) - L'epoca in cui, per consuetudine, suole notificarsi la disdetta del contratto di affitto tra le parti è il mese di maggio nei Comuni di Enna, Aidone, Assoro, Calascibetta, Catenuova, Centuripe e Troina; il mese di aprile nei Comuni di Agira, Nicosia e Piazza Armerina; il mese di dicembre nel Comune di Barrafranca; il mese di gennaio nei Comuni di Cerami e Nissoria; il mese di aprile per le abitazioni, il mese di dicembre per le stalle e le pagliere nel Comune di Gagliano Castelferrato; prima di Pasqua nel Comune di Villarosa(*); il mese di gennaio per le locazioni che scadono in aprile, il mese di maggio per quelle che scadono il 31 agosto, nel Comune di Leonforte; prima di Pasqua per le case, entro maggio per le botteghe, nel Comune di Pietrapzeria; quattro mesi prima della scadenza nei Comuni di Regalbuto e Valguarnera; fino a 8 giorni dopo Pasqua per le abitazioni, fino al 31 dicembre per le pagliere, nel Comune di Sperlinga.

Art. 6 (*Riconsegna dell'immobile*) - Lo sgombero dei quarti, locali

(*) Il comune di Villarosa ha fatto presente che è in via di formazione in quel Comune l'uso secondo il quale la licenza per finita locazione viene data in qualsiasi periodo dell'anno e che l'immobile viene consegnato al locatario quindici giorni prima della decorrenza dell'affitto, periodo in cui questi non paga il canone.

grandi o piccoli suole effettuarsi entro la data della scadenza del contratto; nei Comuni di Agira, Barrafranca, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Valguarnera, si suole concedere al locatario uscente fino ad una settimana dopo la scadenza per lo sgombero; nel Comune di Nissoria tre giorni; nei Comuni di Catenanuova, Nicosia, Troina e Villarosa due giorni; nel Comune di Assoro un mese; nel Comune di Piazza Armerina fino al 10 settembre, purché non vi sia necessità da parte del nuovo locatario; nel Comune di Centuripe entro l'8 settembre; nel Comune di Pietraperzia sino al 29 giugno.

Art. 7 - Per gli abituri e le case di pochissima importanza, qualora non sia determinata la durata dell'affitto, il contratto verbale s'intende stipulato a mese nei Comuni di Enna, Assoro, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto e Sperlinga, ad anno nel Comune di Catenanuova.

Art. 8 - Generalmente per le locazioni dei magazzini valgono, per quanto riguarda l'affitto, l'occupazione, la scadenza, la disdetta, lo sgombero e la tolleranza per lo sgombero, gli stessi termini vigenti per le case di abitazione; a Troina, per i magazzini di prodotti agricoli, l'anno di affitto suole decorrere dal 1° giugno al 31 maggio.

Art. 9 (*Mediazione*) - Nelle conclusioni di contratti di affitto di immobili il mediatore suole intervenire, dietro richiesta, in tutta la Provincia di Enna.

La provvigione spettante al mediatore è del 4% sul totale dell'affitto commisurato ad un anno e fa carico ad ambedue i contraenti.

Il compenso spettante al mediatore è del 2% nel Comune di Regalbuto.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP. 1

Compravendita di fondi rustici

Art. unico - Nella compravendita di fondi rustici, nel silenzio del contratto, nessuna scorta spetta al compratore.

CAP. 2

Affitto di fondi rustici

(Gabella e affitto a terratico)

Art. 1 - In via di massima nessuna dote suole essere annessa al fondo concesso a gabella od a terratico. Nei Comuni sotto elencati, per le forme di conduzione di che trattasi, sogliono essere annesse al fondo le doti seguenti: Enna e Sperlinga, nelle gabelle e negli affitti a terratico, un terzo del fondo a riposo da un anno detto «gemmati», concimi organici, paglia; Calascibetta, nelle gabelle, la sola maggese; Catenanuova, negli affitti a terratico di piccoli fondi, concimi e sementi; Centuripe, nelle gabelle e nei terratici, sementi e foraggi da restituirsi a fine locazione; Nicosia, nelle gabelle, concimi organici, maggesi, favate, terreni a riposo da uno o due anni, chiamati «aggiummati» o «terrozzi», paglia e fieno; Piazza Armerina, per le grandi aziende, la scorta costituita da mangimi (fieno e paglia) e la terzeria novalizzata a maggese o favata in rotazione; Valguarnera, per le gabelle, terzate di maggesi o favate.

Le doti o scorte ricevute all'inizio della conduzione devono essere integralmente riconsegnate al concedente dal conduttore uscente, salvo valutazione e compensazione delle quantità di doti o scorte risultanti in più o in meno rispetto a quelle all'inizio, purché il conduttore non abbia assunto l'obbligo di formarne nuove.

Il conduttore ha, pertanto, l'obbligo di usare razionalmente delle doti e di mantenerne il valore.

Art. 2 - Le scorte vive eventualmente trovate nel fondo, al termine della conduzione, possono essere trattenute dietro rivalsa dell'intero valore di quelle trovate e dietro pagamento della metà dei nati nel corso della conduzione (Valguarnera); a Troina, Gagliano Castelferrato e Agira il

conduttore deve riconsegnare le scorte vive nello stesso valore di quelle trovate, la differenza in più viene divisa a metà dietro stima.

Art. 3 - Se nel fondo esistono fabbricati, il conduttore ha diritto di usare di quelli concessigli secondo la rispettiva destinazione ed il dovere di curarne l'ordinaria manutenzione e di riconsegnarli, all'epoca consueta, nello stesso stato in cui li ricevette.

Art. 4 - Nelle conduzioni a gabella ed a terratico, particolarmente in quelle di cospicuo rilievo, il concedente suole richiedere (a Troina raramente) un anticipo da compensarsi all'ultimo anno di locazione, o depositi cauzionali, anticipi di semestralità o annualità, rilascio di effetti per l'importo delle varie annualità di affitto con scadenza al termine di ogni anno colonico compreso nel periodo di conduzione.

Art. 5 - Salvo gli usi e le consuetudini sotto specificati, nessuna prestazione suole corrisondersi dal concedente al conduttore nelle gabelle e negli affitti a terratico, specie se di considerevole importanza. A Barrafranca, anche in tali forme di conduzione, sogliono corrisondersi al conduttore anticipi in denaro o in derrate, da rimborsarsi alla fine di ogni anno colonico; inoltre, per le gabelle, suole corrisondersi un anticipo di sementi da restituirsi in natura al raccolto. A Centuripe, per le piccole gabelle, si corrispondono al conduttore sussidi in denaro e in natura, per sementi, concimi e colture in genere da restituirsi a fine esercizio. Nel Comune di Gagliano Castelferrato, negli affitti a terratico, suole praticarsi dal concedente un anticipo di sementi. Nel Comune di Regalbuto, nelle locazioni, suole farsi anticipo di sementi. A Troina suole farsi anticipo in derrate per sementi e soccorso al mantenimento familiare, da restituirsi, a fine d'anno colonico, con moderato interesse.

Detti anticipi di solito, al raccolto, sono integralmente saldati dal conduttore al concedente, cui è generalmente dovuto un interesse commisurato in ragione di 2 tumoli netti di grano per ogni salma di grano o altro anticipato e del rispettivo valore se l'anticipazione fu fatta in danaro.

Art. 6 - La direzione dell'azienda concessa in gabella od a terratico viene generalmente esercitata in maniera esclusiva dal conduttore. A Barrafranca la direzione viene esercitata dal conduttore sotto la sorveglianza del concedente e, in altri Comuni, secondo speciali norme contrattuali.

Art. 7 - Le spese per lavori di semina, di coltivazione, di raccolta dei prodotti, di movimento delle granaglie per la loro conservazione, per provviste e riparazioni di attrezzi e strumenti rurali, eccetto quelle di innesto delle piante da frutto, nelle gabelle e negli affitti a terratico, fanno carico esclusivamente al conduttore.

Le spese per i salariati annuali e per gli avventizi, nelle gabelle e negli affitti a terratico, fanno carico esclusivamente al conduttore.

Art. 8 - Le spese per l'acquisto di piante a radice ed a fittone per nuovo impianto, quando le piante non possono ricavarsi dal fondo concesso, sono generalmente sostenute dal concedente. Sono però a carico esclusivo del conduttore nelle conduzioni a lunga scadenza, salvo che a Nissoria, dove fanno sempre carico al concedente. Le spese per i reimpianti sono generalmente a carico del conduttore. Gli ortaggi vengono sempre piantati a cura ed a spese del conduttore.

Art. 9 - Le spese di ricchezza mobile, tassa bestiame e quante altre si riferiscono alla conduzione sono a carico del conduttore.

Le spese per imposta fondiaria, per pagamento canoni censuari e consortili, anche nelle forme di conduzione di che trattasi, fanno carico al concedente.

Art. 10 - Le spese annuali per sementi, mangimi, concimi chimici, anticrittogamici, armamenti viti, imballatura paglia e foraggi, legami per frumento e simili, medicine ed onorari a veterinari, nelle gabelle e negli affitti a terratico, fanno carico al conduttore.

L'onere del trasporto dei prodotti dal luogo di produzione ai locali di deposito o di conservazione, nella gabella propriamente detta, spetta al conduttore cui appartengono tutti i prodotti ottenuti. All'affittuario, nei terratici, spetta anche l'obbligo di trasportare dal luogo di produzione al magazzino del concedente il terratico spettantegli.

L'onere della lavorazione dei prodotti, nelle gabelle e negli affitti a terratico, spetta al conduttore.

Art. 11 - Generalmente non suole farsi obbligo al conduttore di allevamento di bestiame. Nelle gabelle e nei terratici in cui è anche compreso il bestiame da lavoro, la consegna viene fatta a stima da esperti scelti di comune accordo.

Il mantenimento del bestiame da lavoro stimato, quando non possa essere fatto con i foraggi del fondo, è a carico del conduttore.

Al termine della conduzione i rapporti tra concedente e conduttore si risolvono mediante restituzione e reintegro eventuale del bestiame esistente all'inizio.

Art. 12 - Gli alberi di alto fusto abbattuti dalla bufera spettano generalmente ai proprietari.

Le piante da frutto non possono essere abbattute dal concedente senza il consenso del conduttore salvo che nei Comuni di Assoro e Troina, dove tale facoltà vige, e nel Comune di Barrafranca, limitatamente agli alberi che, per difetto di produzione, dovessero subire un secondo innesto; a Valguarnera si usa fare innestare le piante che non producono più.

La legna ricavata dalle rimonde, gli sterpi, le ramaglie, etc., spettano al concedente che, normalmente, esegue le operazioni di taglio e raccolta; a Valguarnera la spesa della rimonda fa carico al conduttore e la legna ricavata va divisa: le ramaglie, due terzi al conduttore ed un terzo al concedente, gli sterpi metà ciascuno.

Art. 13 - Quando l'abbattimento di alberi di alto fusto è fatto per conto del concedente ma a cura del conduttore, a questi in compenso della mano d'opera prestata per l'abbattimento, l'assestamento del terreno, lo spoglio ed il trasporto della legna, spetta un compenso per le giornate lavorative occorse, oppure una adeguata parte della legna ricavata, che - a Valguarnera - è pari alla metà. Nei Comuni di Catenanuova e Nissoria, al conduttore spetta metà della legna dimezzata o infasciata, mentre spetta sempre al concedente il tronco, quando questo serve per legna da costruzione. Nel Comune di Nicosia spetta metà del legno delle ramaglie, mentre nei disboscamenti spetta un terzo o un quarto della legna ricavata. Nel Comune di Piazza Armerina il conduttore ha diritto alla legna occorrente per i bisogni del fondo.

Art. 14 - Dopo aver provveduto ai bisogni del fondo, il conduttore può vendere a suo esclusivo profitto le piante da vivaio, nei Comuni di Assoro, Pietraperzia e Sperlinga. Può venderle solo in caso di conduzione a gabella, nei Comuni di Barrafranca, Catenanuova, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera.

Può venderle solo nel caso che il vivaio sia stato costituito dallo stesso conduttore, nel Comune di Nicosia, mentre non può venderle nel caso che il vivaio sia dotazione del fondo (Aidone e Nicosia) ed in nessun caso senza il consenso del concedente nel Comune di Agira.

CAP. 3

Conduzione a mezzadria (*)

Art. 1 - Nelle conduzioni a mezzadria, al fondo concesso sogliono essere annesse generalmente le seguenti doti: foraggi, maggesi, concimi stallatici.

Per le mezzadrie di piccoli appezzamenti di terreni non si usa alcuna dote.

Le doti o scorte ricevute all'inizio della conduzione devono essere, al termine, integralmente riconsegnate al concedente dal conduttore uscente, salvo valutazione e conguaglio, quando all'inizio della conduzione il conduttore non abbia assunto l'obbligo di formarne nuove. A Troina il concime stallatico si lascia senza stima, così come non fu stimato all'inizio.

Il conduttore ha, pertanto, l'obbligo di usare razionalmente le doti o scorte e di mantenerle in valore.

(*) Gli usi di cui al presente capitolo debbono essere armonizzati con le disposizioni contenute nella legge 15 settembre 1964, n. 756.

Art. 2 - I fabbricati concessi al conduttore per i suoi bisogni e per le sue attività, devono essere riconsegnati al termine della conduzione nello stato in cui furono ricevuti e curati nella ordinaria manutenzione, tranne che nei Comuni di Aidone, Barrafranca, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Pietraperzia, Valguarnera e - salvo i casi derivanti da incuria - Nicosia, ove detta manutenzione spetta al concedente.

Art. 3 - Nessuna garanzia suole chiedersi al mezzadro a cauzione delle obbligazioni spettantigli.

Art. 4 - Durante il decorso annuale del periodo di conduzione il concedente suole corrispondere al conduttore le seguenti prestazioni; metà delle sementi di grano, tutte le sementi delle fave, due terzi di concimi nei seminativi a fave ed un mezzo per quelli a grano; nonché anticipazioni in natura e in contanti, salvo rivalsa al raccolto per le sole anticipazioni fatte (Enna); parte delle sementi e del concime, anticipazioni in natura e in contanti salvo rivalsa al raccolto per le anticipazioni fatte (Assoro, Catenanuova, Nissoria); soccorsi in natura (frumento, orzo) e in denaro, salvo rivalsa al raccolto (Aidone, Calascibetta, Leonforte, Sperlinga, Valguarnera, Villarosa); sussidi in denaro e in natura per sementi, concimi, colture, etc., da restituirsi a fine esercizio (Centuripe e Piazza Armerina); sementi, concimi, anticipi in denaro ed in natura («mancia») salvo rivalsa (Gagliano Castelferrato); soccorsi in frumento e in denaro salvo rivalsa al raccolto (Nicosia); soccorsi durante il periodo delle colture ragguagliati ad almeno un tumolo di grano o al valore equivalente per ogni tumolo di terreno (Pietraperzia); soccorsi in natura proporzionati alla estensione del fondo (Cerami); tutte le sementi e tutto il concime chimico, in ragione di q.li 4 di perfosfato 16/18 per Ha. nelle colture di rinnovo (Agira e Gagliano Castelferrato); tutte le sementi e tutti i concimi, salvo rivalsa al raccolto solo per metà dei concimi (Valguarnera); tutte le sementi e i concimi, salvo rivalsa, di metà sementi grano e metà concimi senza interessi, il resto con interessi (Troina).

Tutte le anticipazioni, all'epoca del raccolto, vanno rimborsate al concedente con relativi interessi (chiamati «aggio» o «valuta») in ragione di 2 tumuli di netto per ogni salma di anticipazione in derrate e dal 5 al 10% per anticipazioni in denaro. Ad Agira le anticipazioni in denaro vanno rimborsate senza interessi. A Nicosia, nell'aggio, è compresa la rivalsa per le impurità dato che il concedente fornisce i generi già crivellati mentre riceve la rivalsa in prodotti non crivellati.

Art. 5 - La direzione dell'azienda viene esercitata dal concedente, salvo che nel Comune di Gagliano Castelferrato, dove è esercitata dal concedente col concorso del conduttore.

Art. 6 - Le spese di coltivazione, di semina, di raccolta, di movimento delle granaglie e per la loro conservazione, le spese per provviste e riparazioni di attrezzi rurali a mano fanno carico al conduttore. Le spese di innesto delle piante da frutto sono sempre a carico del concedente. Le spese per acquisto di piante arboree sia per nuovi impianti che per rimessa non dipendente da seccume, fanno generalmente carico al concedente, salvo che per i ripianti, per i quali fanno carico al conduttore. Le spese per l'assicurazione contro l'incendio, per gli attrezzi, per le macchine, per il bestiame e simili, sono sostenute in ragione di metà per ciascuno tra concedente e conduttore. A Nicosia le spese di assicurazione contro l'incendio e per il bestiame si ripartono in proporzione della parte che a ciascuno dei contraenti compete; per gli attrezzi e le macchine sono a carico di chi ne ha la proprietà.

Salvo gli usi e le consuetudini sotto elencati e quelli compresi nel precedente art. 4, le spese annuali per sementi, mangimi, concimi chimici, anticrittogamici, armamenti viti, tassa bestiame, onorari per veterinari e medicine, imballatura paglia e foraggi e simili, anche se anticipate dal concedente, sono a carico del concedente e del conduttore in ragione di metà per ciascuno; i legami sono sempre a carico del conduttore.

Le spese per mangimi, armamenti viti, anticrittogamici sono a carico del conduttore nel Comune di Enna. Tutte le spese citate nel comma precedente, tranne quelle per sementi e concimi, sono a carico del conduttore nei Comuni di Aidone, Barrafranca, Calascibetta. Nel Comune di Assoro le spese per i mangimi sono a carico del conduttore; nel Comune di Cerami le spese per sementi e concime stallatico sono a carico del concedente. L'imballatura della paglia e dei foraggi è a carico del conduttore, le altre spese citate a carico del concedente, nel Comune di Piazza Armerina. Nelle mezzadrie lontane dall'abitato, nel Comune di Pietraperzia, le spese per i concimi - nella coltura a fava - sono a carico del concedente; a carico del concedente e del conduttore nei ringrani; a carico del conduttore le spese per i legami. Nel Comune di Regalbuto le spese per sementi sono a carico del concedente; le spese per i concimi fanno carico per due terzi al concedente e per un terzo al conduttore. Nel Comune di Troina sono a carico del conduttore metà delle sementi grano e legumi (eccetto fave), metà tasse bestiame (se il bestiame è a metà), onorari per veterinari e simili. Nel Comune di Villarosa, nella coltura a grano, le sementi vengono anticipate dal concedente che poi le preleva dal cumulo; tutte le altre spese citate sono a carico del conduttore. Nel Comune di Agira gli anticrittogamici sono a carico del concedente; nei vigneti la spesa si divide a metà. Nel Comune di Nicosia sono a carico del concedente le spese per anticrittogamici, concimi per legumi e sementi: concimi e sementi generalmente senza diritto a rivalsa; nel caso di trebbiatura a macchina, le spese sono a metà tra le parti anche se diversa è la divisione dei prodotti; nei rapporti di compartecipazione il conduttore ha l'onere dell'allontanamento della paglia; nel caso che anche questo lavoro venga disimpegnato dalla trebbiatrice, il conduttore paga la

maggior spesa relativa.

L'onere del trasporto dei prodotti dal luogo di produzione ai depositi o ai mercati di vendita, viene sostenuto dal concedente e dal conduttore secondo le quote loro spettanti. Nei Comuni di Agira, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Troina e Villarosa, l'onere del trasporto ai locali di deposito spetta esclusivamente al conduttore. Nel Comune di Nicosia l'onere del trasporto spetta al conduttore fino ai locali di deposito o fino al paese, nell'ambito di km. 4.

Art. 7 - La divisione dei prodotti ha luogo, all'epoca del raccolto, sul posto di produzione, alla presenza del conduttore e del concedente o di persona da questi incaricata.

Prima di procedere alla divisione, sono prelevate dal cumulo le quantità corrispondenti alle prestazioni corrisposte al conduttore secondo gli usi avanti citati, nonché le quantità corrispondenti alle anticipazioni di spese fatte dal concedente durante l'anno agrario per conto del conduttore.

Art. 8 - L'onere delle lavorazioni dei prodotti è generalmente a carico del conduttore. È a carico comune ed in proporzione alle quote spettanti al concedente e al conduttore, per la produzione dell'uva e delle olive.

Nel Comune di Enna le spese di oleificazione sono sostenute per due terzi dal conduttore e per un terzo dal concedente; per le uve il concedente appronta il palmento e gli accessori ed il conduttore provvede alla pigiatura ed alle successive operazioni.

Art. 9 - Nelle conduzioni a mezzadria si fa talvolta obbligo al conduttore dell'allevamento di animali bovini o suini o di polli o di ovini. Le spese di allevamento, in tali casi, sono a esclusivo carico del conduttore, il quale al termine della conduzione percepisce metà del guadagno, prelevato il capitale approntato dal concedente. A Cerami le spese di allevamento di bovini sono a carico del concedente e del conduttore, per i polli e i suini sono, in taluni casi, a carico del conduttore.

Art. 10 - Nelle mezzadrie nelle quali è compreso il bestiame, la consegna del bestiame stesso si fa generalmente a stima.

Il mantenimento del bestiame stimato, anche quando non possa essere fatto coi foraggi del fondo, fa carico al conduttore, che - a Nissoria - si rivale secondo i patti al termine della conduzione.

Al termine della conduzione, prelevato il valore di stima del bestiame, si provvede generalmente alla ripartizione del guadagno in ragione di metà per ciascuno tra concedente e conduttore uscente. In caso di animali a metà la risoluzione del rapporto si effettua mediante divisione dei capi risultanti ad opera del conduttore che ne forma due gruppi equivalenti, con facoltà di scelta di uno dei due gruppi da parte del concedente. In caso di un

solo animale risultante si procede mediante la valutazione da parte del conduttore con ritenuta dell'animale da una delle parti e rifusione della metà del valore all'altra parte in danaro.

Art. 11 - Nel Comune di Nicosia il bestiame bovino per le lavorazioni viene impiegato normalmente a soccida. Sono di sola pertinenza del mezzadro gli equini non da riproduzione (muli) per i quali il mezzadro provvede per suo conto al foraggio secco, mentre non paga alcun corrispettivo per i resedi di pascolo che ad essi può adibire. Per i casi sporadici in cui il mezzadro tiene nelle terre coltivate animali da riproduzione (specialmente bovini) di esclusiva sua proprietà, è tenuto a pagare un equo indennizzo, commisurato al valore commerciale del pascolo, in relazione al suo sviluppo ed ai prezzi correnti sul mercato; resta comunque esentato da qualsiasi pagamento per tutti i resedi (trazzere, vie vicinali) che può adibire al pascolo degli animali stessi.

Art. 12 - Gli alberi di alto fusto abbattuti dalla bufera spettano generalmente al concedente salvo che nei Comuni di Catenanuova e Nissoria, dove al concedente spetta il solo fusto ed al conduttore i rami, e nel Comune di Regalbuto dove il conduttore infascia la legna, la trasporta e ne riceve metà.

Le piante da frutto a mezzadria, a terzo o in altra proporzione, non possono essere abbattute dal concedente senza il consenso del conduttore, salvo che nei Comuni di Assoro, Cerami, Catenanuova e Troina, dove tale facoltà è riconosciuta al concedente e nel Comune di Barrafranca, purché si tratti di alberi che, non producendo, dovrebbero essere sottoposti ad altro innesto.

La legna ricavata dalla rimonda, gli sterpi, le ramaglie e simili, vanno generalmente divisi a metà tra concedente e conduttore, se la spesa occorrente è sostenuta da entrambi. Il conduttore deve però raccogliere e trasportare la legna in paese (Aidone, Leonforte). Nel caso che il concedente non intervenga nella spesa, la legna da rimonda, le ramaglie etc., vanno completamente al conduttore; vanno completamente al concedente se questi ha sostenuto esclusivamente la spesa.

Art. 13 - Il concedente suole stabilire speciali riserve e diritti a proprio vantaggio nei Comuni di Catenanuova, Leonforte, Nissoria, Pietraperzia, Sperlinga e Villarosa; nei Comuni di Enna, Cerami, Gagliano Castelferrato, suole riservarsi il frutto delle piante legnose (mandorle, olive, etc.); nel Comune di Nicosia, sugli animali bovini, il concedente ha diritto ad un mese o 40 giorni di mungitura per suo esclusivo conto, quando non percepisce altre porzioni di latte o latticini.

Generalmente dette riserve o diritti devono essere espressi, tranne che nei Comuni di Gagliano Castelferrato, Nicosia, Piazza Armerina e Valguarnera, dove sussistono senza che debbano risultare da apposite pattuizioni.

CAP. 4

Condizione a colonia parziaria o in compartecipazione

(Condizione a parte)

Art. unico - Quando le conduzioni a terzo, a quarto, od in altra proporzione, nei territori dove sono praticate, non sono limitate alla raccolta di determinati prodotti (mandorle, olive, etc.), sono disciplinate in genere dagli stessi usi esposti negli articoli precedenti, salvo per quanto riguarda l'attribuzione di diritti e di oneri che vengono ripartiti in proporzione della cointeressenza prevista dalle suddette forme di conduzione.

Quando la conduzione a terzo, a quarto od in altra proporzione viene praticata limitatamente alla raccolta di taluni prodotti, il concessionario provvede a tutte le spese relative alla raccolta (mano d'opera, recipienti, trasporto e simili), sui quali si attribuisce la quota spettantegli secondo la forma di conduzione stabilita.

CAP. 5

Condizione a colonia miglioritaria

Nessun uso accertato.

CAP. 6

Condizione in enfiteusi

Nessun uso accertato.

CAP. 7

Altre forme di conduzione

(Salariati fissi)

Art. 1 (*Forma*) - Per le colture, per la lavorazione dei prodotti armentizi, per la custodia del bestiame e per la sorveglianza dei fondi, vengono generalmente assunti salariati fissi variamente qualificati secondo le mansioni esercitate (curatoli, bovani, pastori, garzoni, castaldi, campieri, soprastanti, custodi, etc.).

Ai salariati fissi si suole generalmente corrispondere un salario in denaro, l'alloggio e talune prestazioni in natura, quotidiane (vitto) o periodiche (generalmente mensili, consistenti in grano, olio, petrolio, vino, formaggi, ricotta). Ai campieri ed ai salariati fissi addetti alla custodia ed alla responsabilità delle aziende spettano inoltre i cosiddetti «maccarruna» o

«camperie», consistenti in regalie in natura, grano e fave, corrisposte in ragione di due tumuli per salma di terreno condotto, dai conduttori dei singoli appezzamenti (piccoli affittuari, coloni, mezzadri).

Nei casi in cui ragioni di servizio obbligano frequentemente il salariato a spostarsi da luogo a luogo, suole assegnarglisi a metà il mezzo di locomozione (cavalatura) ed i mangimi necessari esistenti nel fondo. Nel Comune di Troina suole inoltre concedersi il mezzo di trasporto fino a sei carichi di legna per uso della famiglia del salariato.

Art. 2 (*Durata del servizio*) - L'anno di servizio ha generalmente inizio in gennaio e termina in dicembre in coincidenza dell'anno solare. Nel Comune di Aidone si suole considerare ogni periodo di 4 mesi come fosse un anno, nel senso che alla fine del quadrimestre il datore di lavoro può licenziare senz'altro il salariato e questi può abbandonare il datore di lavoro.

Generalmente i salariati fissi vengono ingaggiati nel mese di maggio; nel Comune di Troina l'assunzione suole avere luogo a Pasqua; nei Comuni di Agira, Calascibetta, Sperlinga e Valguarnera, l'assunzione suole aver luogo nel mese di settembre.

Art. 3 - La riconferma suole notificarsi al salariato entro il mese di maggio per il successivo agosto. Nel Comune di Centuripe per il licenziamento occorre un preavviso di 4 mesi prima della fine dell'anno agrario. Nel Comune di Nicosia la riconferma va fatta a Pasqua o alla tosatura. Nel Comune di Pietraperzia per il licenziamento occorrono tre mesi di preavviso prima della cessazione del rapporto, mentre basta un solo mese nel Comune di Sperlinga. Negli altri Comuni, in caso di mancata riconferma, il salariato si intende tacitamente licenziato.

Art. 4 - L'assunzione in tutti i Comuni, specie in quelli di Centuripe, Cerami, Nicosia e Troina, suole sanzionarsi con un anticipo salariale, detto «caparra», cui è attribuito valore di mezzo e di garanzia di ingaggio.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAP. 1

Prodotti della zootecnia

Art. 1 (*Generalità*) - Le contrattazioni per compravendite di animali sono fatte in genere verbalmente.

Sono fatte per iscritto (nei Comuni di Troina e Cerami non sempre) nei casi in cui o la consegna dell'animale o il relativo pagamento avvengono posteriormente alla conclusione del contratto. Sono fatte altresì per iscritto quando interviene il finanziamento di Istituti che esercitano il credito agrario.

Art. 2 - Le contrattazioni concluse verbalmente vengono in alcuni Comuni confermate di solito da particolari formalità (Assoro e Valguarnera: stretta di mano e urtone; Barrafranca: urtoni e consegna della caparra; Nissoria: <<u negoziu è fattu>>; Piazza Armerina: <<u negoziu è fattu>>, seguito dalla caparra).

Art. 3 - Le contrattazioni di animali da macello vengono generalmente fatte ad occhio.

Art. 4 - Generalmente nessun periodo di digiuno suole farsi precedere alla pesatura degli animali eventualmente acquistati a peso vivo, tranne che nei Comuni di Agira, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Piazza Armerina e Valguarnera, nei quali detto periodo suole essere di 24 ore, e nel Comune di Villarosa dove detto periodo suole essere di 12 ore.

Art. 5 - Il contratto di compravendita si ritiene generalmente concluso quando è stata consegnata ed accettata la caparra.

Art. 6 (*Caparra*) - Per la contrattazione di animali di ogni specie è generalmente usata la prestazione della caparra, la cui entità è di solito proporzionata al prezzo degli animali contrattati.

Alla caparra prestata si annette generalmente valore di prova del concluso affare, di principio di pagamento e di garanzia.

Art. 7 - La caparra viene generalmente consegnata al venditore; nel Comune di Centuripe la caparra viene consegnata al venditore tramite il mediatore; nel Comune di Pietraperzia viene consegnata al venditore o al mediatore.

Art. 8 - La caparra viene restituita al compratore, oltre che nella compravendita a condizione, nel caso che il contratto non si effettui più per consenso delle parti o venga rescisso in seguito ad azione redibitoria.

La caparra va altresì restituita al compratore in caso di morte degli animali o di forza maggiore.

Art. 9 - Il venditore che si rifiuti senza ragione di consegnare gli animali contrattati, o venda ad altri gli animali stessi, è tenuto a restituire, oltre la caparra, altra somma uguale all'entità della stessa.

Art. 10 - La caparra diventa proprietà del venditore nei casi di inadempienza o di rifiuto del compratore di ricevere gli animali contrattati (senza giusta causa nel Comune di Troina; oltre le 24 ore nel Comune di Gagliano Castelferrato).

Art. 11 (*Consegna*) - Per le contrattazioni effettuate in fiera la consegna degli animali venduti ha prevalentemente luogo a fine fiera.

Art. 12 - Per le contrattazioni concluse in stalla la consegna degli animali venduti viene effettuata nella stessa stalla, all'atto della vendita; nei Comuni di Assoro, Barrafranca, Centuripe, Nissoria, Valguarnera e Villarosa, il compratore ha diritto di stabilire il giorno e il luogo della consegna.

Art. 13 - Nei casi in cui la consegna degli animali venduti in stalla non abbia luogo all'atto stesso della vendita, il venditore è tenuto a provvedere a sue spese al mantenimento degli animali venduti fino alla effettiva consegna.

Art. 14 - Sia che le contrattazioni si concludano in fiera o in stalla, il venditore è tenuto a consegnare al compratore, per gli animali che li portano, la cavezza e il basto. La consegna del basto è regolata a patto espresso nei Comuni di Agira, Barrafranca, Gagliano Castelferrato e Piazza Armerina. Nel Comune di Valguarnera il venditore è tenuto a cedere al compratore i finimenti che si trovano sull'animale all'atto della contrattazione, salvo condizioni diverse espressamente stabilite.

Art. 15 (*Garanzia*) - Per le vendite effettuate in fiera è consuetudine escludere ogni garanzia per i vizi e difetti occulti nei seguenti Comuni: Aidone, Piazza Armerina e Pietraperzia; nei Comuni di Centuripe, Nicosia e Troina, salvo clausola in contrario «vendo alla paesana», e nel Comune di Sperlinga, per quanto riguarda tutti i difetti, tranne la *bolsaggine* e quello di *cieco di chiara vista*. Nel Comune di Barrafranca il venditore non dà alcuna garanzia, tranne quelle consentite per legge.

Art. 16 - Nel caso che la vendita sia effettuata con la clausola «riserva di

vista» e, cioè, con l'intesa di fare visitare l'animale da un veterinario o da un pratico, se - a visita effettuata - non viene riscontrato alcun vizio o difetto, è consuetudine escludere ogni garanzia per vizi e difetti occulti che si possono manifestare dopo la visita predetta, nei Comuni di Aidone, Nicosia, Piazza Armerina, Regalbuto e Troina; a Troina però se il negozio è concluso con la clausola «vendo alla paesana» perdura la garanzia per vizi e difetti occulti e per malattie infettive ed infestive.

Art. 17 - Nei Comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Nicosia e Troina sogliono usarsi termini speciali relativi alla prestazione di garanzia per vizi o difetti occulti nelle contrattazioni di animali.

Nel Comune di Troina la frase che suole dirsi nelle vendite in fiera è: «un sacco d'ossa e pilu di cunigghiu», come per dire «l'animale è quello che è e tale si vende»; nello stesso Comune suole pronunziarsi la parola tradizionale «libero», ma con ciò non si esclude la garanzia per vizi e difetti occulti.

Nel Comune di Centuripe, a conferma del negozio concluso, suole dirsi la frase «pezzi pezzi e morsa morsa».

Art. 18 - Per le malattie infettive contagiose occulte il venditore è tenuto responsabile per la durata media dei rispettivi periodi di incubazione nei Comuni di Enna, Agira, Assoro, Cerami, Leonforte, Troina e Valguarnera; non lo è negli altri Comuni; nel Comune di Piazza Armerina lo è quando la vendita è avvenuta a respiro.

Art. 19 - Nel caso che l'animale muoia durante il tempo della garanzia e resti incerto se il principio del male sia anteriore o posteriore alla consegna, il danno compete al compratore, tranne che nel Comune di Valguarnera nel quale compete ad entrambi i contraenti.

Nel Comune di Piazza Armerina nessuna garanzia viene data dal venditore per quanto riguarda lo stato dell'animale, che è sempre quello risultante all'atto della contrattazione.

Art. 20 - Generalmente non esiste un limite minimo di tempo dalla consegna entro cui, avvenendo la morte dell'animale, si presuma che l'inizio del male sia preesistito alla consegna, tranne che nel Comune di Aidone, ove tale limite minimo suole essere di giorni 15. In tal caso il venditore è tenuto a restituire il prezzo all'acquirente.

Art. 21 - Tranne che nei Comuni di Enna, Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto e Troina, se si sono contrattate bestie a paio e per una delle bestie si sono accertati vizi redibitori, la risoluzione del contratto ha luogo per entrambi gli animali.

Tranne che nei Comuni di Enna, Aidone, Barrafranca, Cerami, Piazza

Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Troina e Valguarnera, si considera coppia anche quella formata dalla madre con giovane nato.

Art. 22 - Se la compravendita è avvenuta per gruppi di animali, l'azione redibitoria si limita generalmente ai soli capi in contestazione.

Nei Comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Centuripe, Cerami, Leonforte, Pietraperzia, Sperlinga e Valguarnera, nel caso che la malattia scoperta in qualche capo sia contagiosa l'azione redibitoria si estende all'intero gruppo di animali.

Art. 23 - Il venditore di animali da macello non è garante che tutte le parti dell'animale possano essere destinate al consumo.

Per le parti che non riescono destinabili al consumo non ha luogo la rifusione del danno, tranne che nel Comune di Cerami dove tale rifusione è ammessa.

Art. 24 - Se l'animale da macello, venduto come tale, viene distrutto dopo la macellazione per disposizione delle autorità sanitarie, per una causa preesistente alla vendita, si ha la risoluzione del contratto. Al macellaio rimane la pelle per rimborso delle spese sostenute. Se, invece, la carcassa viene assegnata alla bassa macelleria, si ha la riduzione del prezzo alla metà di quello prima pattuito. In entrambi i casi, qualora l'animale fosse stato venduto con la espressa esclusione di ogni garanzia, non si ha né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo.

Art. 25 - Nei contratti ad occhio il venditore non è responsabile qualora l'animale non raggiunga un determinato peso minimo.

Art. 26 - Se un animale è stato garantito gravido e in seguito si constata che non lo sia, non suole aver luogo la risoluzione del contratto, tranne che nei Comuni di Enna e Barrafranca, se vi è scrittura.

Nel Comune di Centuripe la sola garanzia che un animale sia gravido è costituito dal certificato di monta; se, ciò nonostante, la gravidanza non si verifica, il venditore non ne risponde.

Nei Comuni di Enna, Barrafranca, Centuripe, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera e Villarosa, se nel contratto fu fatto cenno dell'epoca in cui l'animale si sarebbe sgravato, è consuetudine tollerare qualche ritardo.

Nel Comune di Valguarnera tale tolleranza si estende ad un periodo di giorni 15; nel Comune di Barrafranca, da 15 a 30 giorni; nei Comuni di Aidone, Centuripe, Regalbuto un mese; nel Comune di Sperlinga 2 mesi; nei Comuni di Enna, Piazza Armerina e Villarosa, senza termine fisso.

L'aborto, il feto morto e le altre conseguenze che ne derivano non sogliono essere a carico del venditore.

Art. 27 - Se un animale lattifero è stato garantito come tale e poi viene riconosciuto che non dà latte nella quantità stabilita, suole farsi luogo a risoluzione del contratto nei Comuni di Agira, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Piazza Armerina e Valguarnera.

Nel caso che dal compratore vengano riscontrate alterazioni patologiche nel latte reso dall'animale acquistato e di composizione anormale, che rendano il prodotto inadatto all'utilizzazione, non ha luogo l'azione redibitoria, tranne che nei Comuni di Barrafranca e Centuripe.

Art. 28 (*Modalità per la denuncia e la verifica dei vizi*) - Il compratore, non appena riscontrati nell'animale acquistato i vizi e i difetti redibitori, è tenuto a farne immediata denuncia al venditore, non oltrepassando in ogni caso il periodo di garanzia stabilito per ogni singola specie di vizio o difetto.

Tranne che nei Comuni di Aidone, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Sperlinga e Troina, la denuncia delle malattie infettive e contagiose può essere fatta anche non appena queste siano semplicemente sospettate.

Art. 29 - La denuncia dei vizi e dei difetti suole essere generalmente fatta dal compratore personalmente o a mezzo d'intermediario, per lettera raccomandata o verbalmente, in presenza di testimoni.

Art. 30 - La constatazione dei difetti e dei vizi redibitori viene eseguita generalmente da un veterinario, officiato di solito dal compratore.

Art. 31 - Il venditore deve affrettarsi ad accertare e confutare la constatazione ed il vizio o difetto redibitorio denunciato dal compratore, subito, cioè entro il tempo strettamente necessario per eseguire gli accertamenti.

Il mancato o ritardato accertamento, e la mancata o ritardata confutazione da parte del venditore del vizio o difetto, implicano conferma verso il compratore da parte del venditore sul vizio o difetto, nei Comuni di Assoro, Calascibetta, Cerami, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Valguarnera e Villarosa.

Art. 32 - Durante il periodo di contestazione dei vizi e difetti denunciati, le spese di mantenimento dell'animale, di visita medica, di medicine e di custodia, fanno carico al compratore nei Comuni di Enna, Barrafranca, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina e Villarosa; al compratore, e salvo rivalsa verso il venditore, nel Comune di Centuripe; al venditore nei Comuni di Calascibetta, Cerami, Valguarnera; a chi viene riconosciuto in torto nei Comuni di Aidone, Assoro, Leonforte e Pietraperzia. Nei Comuni di Nicosia e Sperlinga, le spese di mantenimento dell'animale fanno carico al possessore, mentre quelle curative e simili a chi

viene riconosciuto in torto.

Art. 33 - Se al momento della denuncia della malattia o del difetto il compratore fa lavorare l'animale, nel caso che lo abbia mantenuto in custodia, perde ogni diritto nei Comuni di Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Leonforte, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa.

Art. 34 - Se il compratore fa praticare agli animali comprati operazioni di estetica (taglio della coda, dei crini, rasatura, etc.) perde il diritto all'azione redibitoria nei Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Pietraperzia, Valguarnera e Villarosa.

Art. 35 - Avvenuta la rescissione del contratto, il compratore è tenuto a ricondurre l'animale, oggetto della denuncia, nel luogo dove fu effettuata la consegna; in ogni caso di rescissione nei Comuni di Assoro, Calascibetta, Cerami, Nissoria e Sperlinga; nei casi di accertata malattia e difetto occulto nei Comuni di Enna e Gagliano Castelferrato; negli stessi casi e quando l'animale fu venduto in stalla nei Comuni di Agira e Valguarnera; quando non si tratta di vizio occulto nel Comune di Regalbuto; in ogni caso al domicilio del venditore nel Comune di Nicosia.

Le spese di viaggio per la restituzione dell'animale sono a carico del venditore in ogni caso, nei Comuni di Troina e Valguarnera; nel caso che si provi che il venditore conosceva il vizio prima della vendita, nel Comune di Leonforte; quando il venditore non ha garantito l'animale, nel Comune di Assoro; in nessun caso nei Comuni di Enna, Agira, Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato e Nicosia.

Art. 36 - Nel caso che l'animale denunciato sia deperito a causa di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze o per impieghi non conformi alla sua destinazione, il venditore può generalmente - sempre in sede di contestazione di vizi e malattie - obbligare il compratore a rimettere la bestia nello stato pristino e può anche rifiutarsi di riceverla.

In tali casi suole procedersi ad una stima consensuale dell'animale in questione, tranne che nei Comuni di Calascibetta, Cerami, Nicosia e Regalbuto.

Art. 37 (*Pagamento*) - Il pagamento del prezzo convenuto suole aver luogo all'atto della consegna dell'animale venduto e viene effettuato nelle mani del venditore.

Art. 38 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di animali di ogni specie suole intervenire il mediatore, tranne che nei Comuni di Aidone e Assoro. Nel Comune di Piazza Armerina il mediatore interviene di diritto.

L'opera del mediatore viene retribuita da entrambi i contraenti, in ragione di metà per ciascuno. Nel Comune di Piazza Armerina la mediazione è fissata nella misura del 2%.

La provvigione spettante al mediatore viene a questi effettivamente corrisposta all'atto del pagamento del prezzo convenuto fra le parti contraenti.

A) Bovini da vita, da latte e da macello

Art. 1 - Le compravendite di animali bovini sogliono generalmente avvenire per contrattazione a paio se trattasi di animali da lavoro, ed a capo negli altri casi. Nel Comune di Barrafranca gli animali bovini si usano comprare a capo ed a paio; nel Comune di Piazza Armerina a peso vivo, togliendo il 24 o 25 % per capo.

Art. 2 - In relazione all'art. 1496 del C. C., nei Comuni sotto distinti, vigono i seguenti usi e consuetudini per i diversi vizi e difetti di animali, per cui suole prestarsi garanzia:

Tosse (asma bronchiale) - giorni 40: Barrafranca e Troina; giorni 10: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Malattie croniche dell'apparato gastro-enterico - giorni 40: Barrafranca; giorni 19: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Malattie croniche dell'apparato della circolazione (vizi cardiaci, cronici, asma cardiaca e nervosa, pericardite traumatica, miocardite parenchimatosa) - giorni 40: Barrafranca e Troina; giorni 5: Aidone; giorni 2: Valguarnera;

Malattie croniche dell'apparato urinario (calcoli, nefrite, ematuria, acrobustite cronica, mal della pietra, metrite, etc.) - giorni 40: Barrafranca; giorni 8: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Malattie croniche dell'apparato genitale (andemetrite catarrale cronica) - giorni 40: Barrafranca; giorni 25: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Lesioni di vaginite cronica - giorni 40: Barrafranca;

Prolasso della vagina e dell'utero - giorni 40: Barrafranca e Troina; giorni 20: Agira e Assoro; giorni 8: Leonforte e Nissoria; giorni 5: Aidone;

Impotenza sessuale nei tori - giorni 20: Agira;

Crampo tibio-rotuleo e neuro-muscolare - 40 giorni: Leonforte; giorni 5: Aidone;

Zoppicatura cronica intermittente - giorni 40: Leonforte; giorni 8: Assoro; giorni 5: Aidone;

Epilessia, vertigine idatigena - giorni 40: Barrafranca; giorni 5: Aidone;

Ninfomania - giorni 40: Barrafranca; giorni 5: Aidone;

Sterilità - giorni 5: Aidone;

Lesioni croniche da ingestione di corpi estranei, giudicabili preesistenti al contratto - giorni 25: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Vizi d'animo (popparsi, accavallarsi, ticchio vibrante e lingua serpentina,

restio e rifiuto al giogo ed al lavoro, rifiuto a lasciarsi mungere e poppare, cozzare, ricalcitrare, rustichezza nel lasciarsi aggiogare, chiudere in porta, dar di corna, etc.) - giorni 40: Barrafranca; giorni 25: Valguarnera; giorni 8: Leonforte; giorni 5: Aidone;

Tragiogare, dar di corna - giorni 40: Nicosia e Troina;

Actinomicosi - giorni 5: Aidone;

Mancata ruminazione - giorni 8: Leonforte; giorni 5: Aidone;

Toreggiare (montare sopra animali e uomini) - giorni 5: Aidone;

Tubercolosi - giorni 40: Barrafranca e Troina; giorni 20: Agira; giorni 2: Aidone.

Rogna - giorni 5: Aidone;

Aborto epizootico - giorni 5: Aidone.

B) Equini

Art. unico - In relazione all'art. 1496 del Cod. Civ., nei Comuni sotto distinti, vigono i seguenti usi e consuetudini per i diversi vizi e difetti di animali equini per cui suole prestarsi garanzia:

Bolsaggine (determinata da qualsiasi alterazione morbosa cronica degli organi toracici, dell'apparato respiratorio e dell'apparato circolatorio) - generalmente giorni 40, tranne che nel Comune di Assoro (giorni 5) e di Valguarnera (giorni 10);

Corneggio cronico (rantolo, fischio, sibilo) - giorni 40: Enna, Barrafranca, Calascibetta, Pietraperzia e Troina; giorni 10: Agira, Gagliano Castelferrato e Valguarnera; giorni 8: Assoro, Leonforte e Nissoria; giorni 5: Aidone;

Ticchio o tiro (nelle sue diverse forme) - giorni 45: Enna, Barrafranca, Calascibetta, Nicosia e Pietraperzia; giorni 25: Valguarnera; giorni 10: Agira e Gagliano Castelferrato; giorni 8: Assoro, Leonforte e Nissoria; giorni 5: Aidone;

Luna (oftalmia periodica) - giorni 40: Agira, Calascibetta e Nicosia; giorni 30: Leonforte, Nissoria e Troina; giorni 25: Valguarnera; giorni 20: Assoro; giorni 5: Aidone;

Epilessia (malcaduco), *vertigine* - giorni 40: Assoro, Barrafranca, Leonforte e Nissoria; giorni 15: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Zoppicatura cronica intermittente - giorni 60: Troina; giorni 40: Enna, Barrafranca, Nicosia e Nissoria; giorni 30: Leonforte; giorni 8: Assoro; giorni 5: Aidone;

Coliche frequenti ricorrenti - giorni 40: Barrafranca, Leonforte e Nicosia; giorni 30: Assoro; giorni 5: Aidone;

Vizi d'animo (ombra, mania periodica, restio o rustichezza, ostinatezza non prodotta da cause transitorie, indocilità, fuga, disobbedienza al freno, malvagità, mordere, tirare calci, non lasciarsi ferrare, cozzare, etc.) - giorni

40: Gagliano Castelferrato e Nicosia; giorni 15: Valguarnera; giorni 10: Agira; giorni 8: Assoro, Barrafranca, Leonforte, Nissoria e Villarosa; giorni 5: Aidone;

Ombra, indocilità e malvagità - giorni 15: Troina;

Tirare calci - giorni 5: Enna; giorni 8: Regalbuto;

Criptorchidia - giorni 15: Valguarnera; giorni 5: Aidone;

Amaurosi (gotta serena), ambliopia - giorni 25: Valguarnera; giorni 8: Assoro e Leonforte; giorni 5: Aidone.

C) Suini

Art. 1 - Le compravendite di animali suini sogliono generalmente effettuarsi mediante contrattazione a branco, mentre nei Comuni di Enna, Agira, Barrafranca, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Pietraperzia, Sperlinga e Troina sogliono effettuarsi per contrattazioni a capo.

Art. 2 - In relazione all'art. 1496 del Cod. Civ., nei Comuni sotto distinti, vigono i seguenti usi e consuetudini per i diversi vizi e difetti di animali per cui suole prestarsi garanzia:

Panicatura - giorni 30: Nicosia; giorni 5: Valguarnera; giorni 3: Aidone.

D) Ovini e caprini

Art. 1 - Le compravendite di animali ovini sogliono generalmente effettuarsi per contrattazioni a gruppo, tranne che nel Comune di Aidone dove hanno luogo a paio, e nei Comuni di Troina e Cerami, dove hanno luogo a capo e a gruppo.

Le compravendite di animali caprini avvengono generalmente per contrattazioni a gruppi.

Art. 2 - In relazione all'art. 1496 del Cod. Civ., nei Comuni sotto distinti, vigono i seguenti usi e consuetudini per i diversi vizi e difetti di animali, per cui suole prestarsi garanzia:

Cachessia ittero-verminosa, malattie di fegato - giorni 3: Aidone;

Tosse prodotta da bronchite verminosa, piroplamosi, itterizia, capostorno (neurosi cerebrale) - giorni 5: Valguarnera; giorni 3: Aidone;

Vaiolo ovino e malattie croniche degli apparati respiratorio e digerente - giorni 10: Valguarnera; giorni 3: Aidone.

E) Animali da cortile

Nessun uso accertato.

F) Commercio prodotti grezzi della zootecnia

a) Commercio della lana

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - La lana viene annualmente acquistata presso i produttori.

Viene prevalentemente contrattata subito dopo la tosatura; dopo pochi giorni (Centuripe e Aidone); dopo un mese (Barrafranca); dopo 40 giorni (Valguarnera).

Il contratto di compravendita suole essere fatto verbalmente, anche quando trattasi di forti partite.

Art. 2 (*Caparra*) - In seguito alle contrattazioni viene annualmente corrisposta la caparra, proporzionale all'entità del negozio concluso. Alla caparra suole annettersi valore di anticipo del pagamento del prezzo convenuto.

Art. 3 (*Qualità*) - Nei Comuni seguenti sogliono distinguersi le qualità di lana a fianco di ognuno indicato:

- Enna, Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Leonforte, Piazza Armerina, Sperlinga, Valguarnera e Centuripe: *lana pecorina e lana agnellina nera e bianca*;

- Assoro: *lana di pecora di marina e di montagna*;

- Agira: *lana nostrana, barborina (merinos) bianca e nera*;

- Nicosia: *lana di montone, lana matricina e da stame, lana agnellina bianca e nera*;

- Pietraperzia: *lana bianca*.

Nessuna distinzione suole farsi nei Comuni di Aidone, Barrafranca, Regalbuto e Troina.

Art. 4 - Se nel contratto non è fatto cenno di qualità, si intende riferito alla qualità media di lana prodotta e prevalentemente commerciata nel territorio comunale dove fu concluso l'affare.

S'intende, invece, riferito alla lana bianca sudicia col 20% di lana agnellina nei Comuni di Gagliano Castelferrato, Leonforte e Nicosia; alla lana bianca mista pecorina con il 15 - 20% di lana agnellina nel Comune di Piazza Armerina; alla lana mista locale con oltre il 10% di lana agnellina nel Comune di Cerami; alla lana grezza bianca nei Comuni di Enna, Sperlinga e Valguarnera.

Art. 5 (*Peso*) - La lana viene contrattata a peso lordo quando è grezza, a peso netto quando è lavata o comunque curata. Nel Comune di Enna sempre allo stato grezzo e peso lordo.

Il calcolo della tara per lana grezza e sudicia contrattata suole effettuarsi a seconda delle qualità della lana stessa.

La tara che suole calcolarsi per l'imbballaggio consiste nel peso effettivo dell'imbballaggio stesso. Nel Comune di Assoro suole calcolarsi in ragione di kg. 2 per balla normale; nei Comuni di Valguarnera e Villarosa in ragione di kg. 1.

Art. 6 - Il peso medio di ogni balla normale è di solito quello segnato a fianco di ogni Comune nel seguente elenco: Enna, Leonforte, Pietraperzia e Villarosa (kg. 50); Assoro (kg. 75); Cerami e Troina (kg. 100); Regalbuto (kg. 25); Valguarnera (kg. 80); Calascibetta (kg. 30); Aidone (kg. 80 - 100).

Art. 7 - L'unità di misura comunemente usata nelle contrattazioni è il quintale metrico decimale. Nel Comune di Leonforte, per la vendita al minuto, si usa la «pisa» corrispondente a kg. 4.

Art. 8 (*Consegna*) - La consegna delle partite di lana contrattate avviene generalmente nel magazzino del venditore.

Art. 9 - Alle tele e all'imballaggio provvede il compratore. Nel caso che vi provveda il venditore, le tele e gli imballaggi vengono trattenuti dal compratore contro pagamento del relativo prezzo, oppure restituiti al venditore nel luogo di consegna della merce.

Art 10 (*Verifica della merce*) - La verifica della merce ha luogo di solito all'atto della consegna, salvo che nel Comune di Aidone, dove ha luogo all'atto della contrattazione.

La verifica della merce suole effettuarsi sciogliendo e scomponendo la così detta turchia o torca, cioè la quantità di lana ricavata dalla tosatura di un animale.

Art. 11 - Generalmente non è ammesso calo naturale né altre specie di cali.

Art. 12 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire in contanti all'atto della consegna.

Art. 13 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di lana suole intervenire il mediatore, cui spetta un compenso percentuale sul prezzo della lana contrattata, che fa carico in parti uguali ad entrambi i contraenti.

Il compenso spettante al mediatore viene effettivamente corrisposto all'atto della consegna della merce. Nel Comune di Troina il compenso è comprensivo della pesatura della merce.

b) Commercio delle pelli

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le pelli che ordinariamente formano oggetto di contrattazione sono quelle di animali bovini ovini e caprini.

Le contrattazioni sogliono aver luogo verbalmente.

Art. 2 - Le pelli per cui si effettuano contrattazioni sono vendute sia

fresche che salamoiate e secche.

Le pelli di animali bovini sogliono essere contrattate salamoiate; le pelli di animali caprini e ovini adulti, sogliono contrattarsi secche e salamoiate; le pelli di animali caprini e ovini non adulti sogliono essere contrattate fresche e secche.

Per pelle salamoziata s'intende quella distesa, salata e ravvolta, sottoposta ad adeguata pressione.

Art. 3 - La salagione viene di solito praticata dal venditore.

Art. 4 (*Caparra*) - Nei Comuni di Enna, Leonforte, Nicosia, Nissoria Piazza Armerina, Pietraperzia, Sperlinga e Troina, suole corrisondersi caparra nelle contrattazioni di pelle. La caparra suole avere valore di anticipo di pagamento, di prova del concluso affare e di garanzia.

Art. 5 (*Prezzo*) - Nelle compravendite di pelli, il prezzo suole stabilirsi a numero per quelle ovine e caprine, a peso per quelle bovine senza unghia e corna. Nel Comune di Piazza Armerina il prezzo suole stabilirsi a numero per le pelli caprine, a peso per quelle bovine e ovine.

Ad un determinato numero di pelli non suole generalmente farsi corrispondere un certo peso medio.

Art. 6 - In caso di pelli difettose (tagliate, pigiate, spinate, marcate, etc.) suole praticarsi un congruo abbuono sul prezzo, proporzionato generalmente all'entità dei diversi difetti.

Art. 7 - Si ritengono di solito pelli di scarto quelle cosciose, rognose, piccole o scarse di peso, sgranate, magre, lacerate, piegate, deteriorate per mancanza di salagione o comunque mal curate, tarlate, in putrefazione, bucate.

Art. 8 - Per le pelli di animali laniferi sogliono distinguersi quelle agnelline, pecorine, con o senza lana.

Nel linguaggio commerciale comune si intendono per «pellami» le pelli di caprini e di ovini, e per «cuoiami» pelli di bovini.

Art. 9 (*Consegna*) - La consegna viene effettuata di solito presso il venditore, non appena concluso l'affare.

Art. 10 (*Verifica*) - Per le pelli dallo stato fresco allo stato salato suole calcolarsi un calo del 20% (nei Comuni di Calascibetta, Piazza Armerina e Pietraperzia); del 40% (nei Comuni di Assoro e Leonforte); del 50% (nel Comune di Villarosa).

Art. 11 - La verifica della merce ha luogo all'atto della consegna della

stessa presso il venditore e viene effettuata esaminando pelle per pelle.

Art. 12 (*Pagamento*) - Il pagamento suole aver luogo all'atto della consegna, al netto.

Art. 13 - Il venditore non suole garantire l'esito in concia delle cuoia.

c) Commercio di prodotti caseari

Art. 1 (*Modi, epoche e forme di contrattazione*) - I prodotti caseari generalmente fabbricati nei Comuni della provincia sono: formaggio pecorino, misto con e senza pepe, colorato o non con zafferano, ricotta e limitatamente ai Comuni di Assoro, Nicosia e Regalbuto, caciocavallo.

La fabbricazione dei prodotti caseari ha generalmente luogo nei mesi invernali, primaverili e autunnali

Art. 2 - Le contrattazioni per compravendite di prodotti caseari sono fatte in genere verbalmente.

I prodotti caseari vengono venduti sia freschi che salati e stagionati.

Il produttore è normalmente il salatore dei prodotti caseari.

Art. 3 - Tranne che nei Comuni di Enna, Barrafranca, Gagliano Castelferrato, Leonforte e Nicosia, sono in uso contrattazioni di intere produzioni rese e da rendere da tutto un armento.

In tali casi nel contratto suole indicarsi il numero dei capi dell'armento nei soli Comuni di Aidone, Calascibetta, Piazza Armerina, Pietraperzia e Villarosa.

Il produttore ha diritto di trattenere per uso di azienda e di famiglia e per gli eventuali «carnaggi» da corrispondere ai proprietari dei pascoli, le quantità necessarie dei prodotti resi e da rendere.

Art. 4 (*Prezzo*) - Il prezzo suole essere generalmente determinato all'atto della contrattazione, commisurato di solito a peso ed in relazione alle diverse qualità dei prodotti contrattati.

Art. 5 - Le spese occorrenti per il trasporto dei prodotti contrattati fanno di solito carico al compratore, tranne che nel Comune di Villarosa, dove fanno carico al produttore.

Art. 6 - Nelle contrattazioni suole prestarsi caparra, alla quale viene attribuito valore di prova del contratto concluso e di anticipo di pagamento.

Art. 7 (*Consegna*) - La consegna dei prodotti caseari ha di solito luogo presso il produttore. La consegna della ricotta fresca suole effettuarsi allo

spaccio dell'acquirente o del rivenditore; a Regalbuto, qualche volta anche sul posto.

Art. 8 - I prodotti caseari sogliono consegnarsi in sacchi e cofani; la ricotta fresca in tradizionali cestini di vimini detti «fascelle».

I recipienti sogliono essere approntati dal compratore, salvo quelli per le ricotte che vengono forniti dal produttore.

Nel caso che vengono forniti dal produttore, i recipienti rimangono proprietà dello stesso, al quale vengono riconsegnati dal compratore.

Art. 9 - La pesatura dei prodotti ha luogo presso il produttore, salvo che per la ricotta, la quale viene pesata presso l'acquirente-rivenditore.

La pesatura dei prodotti ha luogo all'atto della consegna.

Le spese di pesatura fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali, tranne che nei Comuni di Cerami e Sperlinga, dove fanno carico al compratore.

Art. 10 - Generalmente non sono ammesse tare.

Art. 11 (*Verifica*) - La verifica della qualità ha luogo all'atto della contrattazione.

Art. 12 - I difetti che si riscontrano di solito nei prodotti caseari sono: cattivo odore, troppo sale, colore oscuro e nerastro, giallo, rosso, cattivo sapore, incocciatura (eccessivo e precoce indurimento delle facce della forma), forma eccessivamente leggera, forma bragata, fuocature grandi.

L'esistenza di difetti nella merce dà generalmente luogo ad abbuoni. Nel Comune di Centuripe la contrattazione avviene «salvo vista» e l'eventuale esistenza di difetti, riscontrata alla consegna, dà luogo ad abbuoni o allo scioglimento del contratto.

Le forme difettose danno diritto al compratore di non ritirarle quando nel contratto è inserita qualche clausola che faccia riferimento a scarti d'uso.

Tali clausole sogliono indicarsi a vista e a voce. Gli scarti d'uso sogliono riferirsi ai difetti di cui al primo comma.

Art. 13 (*Pagamento*) - Il pagamento ha luogo presso il domicilio del produttore all'atto della consegna della merce.

Per prodotti caseari inoltrati per ferrovia il prezzo viene di solito pagato dietro presentazione delle reversali ferroviarie.

Art. 14 - Nel caso di contrattazioni di produzioni casearie da rendere da un armento, il pagamento viene effettuato mediante anticipi, successivi acconti e saldo finale a produzione ultimata e resa, e - limitatamente al Comune di Valguarnera - nei mesi di ottobre, gennaio e maggio, epoche dei

pagamenti dei pascoli.

Art. 15 - Nel caso che all'atto della stipulazione del contratto non sia stato determinato il prezzo, questo viene determinato dalle parti e liquidato alla consegna della merce, in base ai prezzi correnti sulla piazza nel mese di giugno (Agira e Gagliano Castelferrato); a Regalbuto il prezzo si concorda caso per caso.

Art. 16 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di prodotti caseari suole intervenire il mediatore, cui si corrisponde un compenso percentuale che fa carico ad entrambi i contraenti in parti uguali. Nel Comune di Nicosia tale compenso è del 2%.

Il compenso spettante al mediatore viene corrisposto alla consegna ed all'atto del pagamento relativo.

CAP. 2

Prodotti dell'agricoltura

- A) Frumento**
- B) Granturco**
- C) Riso**
- D) Cereali minori (segala, orzo, avena, etc.) e legumi**
- E) Patate**

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni di cereali e legumi hanno luogo comunemente per partite a peso metrico decimale o a misura; a Regalbuto sempre a peso.

Nelle contrattazioni a misura vengono usate speciali unità di misura locali che, con le rispettive equivalenze del sistema metrico decimale, sono riportate nella tabella II annessa alla presente raccolta.

Art. 2 - Le contrattazioni avvengono di norma verbalmente. Le contrattazioni hanno luogo su campioni o per accesso nei magazzini. I campioni si usano normalmente aperti, suggellati quando devono spediti. Sui campioni suole indicarsi la quantità approssimativa e il prezzo stabilito.

Art. 3 - Quando è indicata la quantità approssimativa con la parola «circa» o altra equivalente, suole ammettersi nella consegna qualche tolleranza in più o in meno, secondo la quantità contrattata. Nei Comuni di Assoro, Centuripe, Sperlinga e Villarosa, tale tolleranza suole essere del 10%, nel Comune di Nicosia dal 10 al 20%, nel Comune di Nissoria fino al 15%, nel Comune di Regalbuto del 20%.

Art. 4 - Nelle contrattazioni eventualmente concluse su dicitura, alla

consegna la merce deve trovarsi sana, asciutta, corrispondente alla buona media dell'annata, in genere mercantile.

Art. 5 - Quando vengono effettuati contratti per cereali e legumi non crivellati, alla consegna è ammessa una percentuale di corpi estranei del 3% nei Comuni di Enna e Villarosa; del 2% nei Comuni di Assoro, Barrafranca, Cerami e Regalbuto; dell'1% nei Comuni di Leonforte e Valguarnera; del 10% nel Comune di Calascibetta; di kg. 4 a salma nel Comune di Nicosia.

Art. 6 - Nei Comuni della Provincia non sogliono aver luogo contrattazioni di cereali o legumi in erba.

Art. 7 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di cereali e legumi suole generalmente prestarsi la caparra che viene considerata anche come principio di pagamento e conteggiata con l'ultima consegna.

Art. 8 - La perdita della caparra annulla il contratto, tranne che nei Comuni di Catenanuova e Gagliano Castelferrato.

Art. 9 (*Consegna*) - La consegna della merce contrattata viene effettuata ordinariamente nel magazzino del venditore.

Art. 10 - Se non fu convenuta epoca fissa per la consegna, essa deve avvenire entro pochi giorni dalla data del contratto; nei Comuni di Assoro e Valguarnera entro 5 giorni; nei Comuni di Calascibetta e Piazza Armerina entro 10 giorni; nei Comuni di Catenanuova e Cerami entro 15 giorni; nel Comune di Nicosia entro 20 o 30 giorni; nel Comune di Regalbuto entro un mese; nel Comune di Villarosa entro 8 giorni.

Art. 11 - Al compratore che non si presenta al ricevimento della merce nel giorno stabilito è concessa tolleranza di pochi giorni nei Comuni di Agira, Calascibetta, Centuripe, Piazza Armerina e Cerami (in quest'ultimo Comune solo per le piccole partite); di un massimo di 3 giorni nel Comune di Enna; di giorni 10 nel Comune di Assoro; di giorni 2 nel Comune di Gagliano Castelferrato; di 24 ore nel Comune di Nicosia; di 5 giorni nei Comuni di Regalbuto e Villarosa; di 8 giorni nei Comuni di Sperlinga e Valguarnera; nessuna nei Comuni di Barrafranca e Troina.

Art. 12 - Le spese di insaccatura, pesatura e facchinaggio vengono sopportate nel modo seguente: nei Comuni di Enna, Agira, Barrafranca, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga e Valguarnera dal compratore; nei Comuni di Catenanuova e Villarosa dal venditore; nel Comune di Pietraperzia da entrambi; nei Comuni di Aidone e Centuripe le spese di insaccatura e pesatura sono comprese nel compenso di mediazione, il facchinaggio fa carico al compratore; nel Comune di Assoro fanno carico al

venditore se la merce è venduta posto partenza, ad entrambi se si vende a magazzino deposito; nel Comune di Calascibetta fanno carico al compratore se si vende posto magazzino, al venditore quando si conviene la consegna posto stazione partenza o arrivo; nel Comune di Cerami le spese di insaccatura vanno a carico di entrambi i contraenti, il resto va a carico del compratore; nei Comuni di Gagliano Castelferrato, Leonforte e Troina le spese di insaccatura e facchinaggio fanno carico al compratore, quelle di pesatura ad entrambi i contraenti in parti uguali; nel Comune di Nicosia le spese di misurazione, insaccatura e pesatura vanno a carico dei contraenti in parti uguali, quelle di facchinaggio al compratore.

Art. 13 - Le spese di trasporto al luogo della consegna fanno carico generalmente al venditore, tranne che nei Comuni di Cerami, Piazza Armerina, Pietraperzia e Valguarnera dove fanno carico al compratore, e nel Comune di Assoro, dove fanno carico ad entrambi i contraenti.

Art. 14 - Le tele e gli accessori occorrenti per l'imballaggio sono forniti dal compratore.

Art. 15 (*Verifica*) - La merce viene verificata a spese del compratore, tranne che nel Comune di Assoro, dove viene verificata a spese del venditore, e nel Comune di Catenanuova, dove viene verificata a spese del mediatore.

Art. 16 - Generalmente non sono ammessi cali e tare nelle contrattazioni di cereali e legumi, tranne che ad Assoro, dove si calcola un calo del 5% ed una tara di kg. 1 per ogni kg. 71 di merce; a Calascibetta e Piazza Armerina dove si calcola il 2% di calo.

Se la trebbiatura è stata fatta a mezzo di animali, nel Comune di Villarosa suole ammettersi un calo del 2%.

Art. 17 - Il peso dell'imballaggio si suole computare nel modo seguente: Kg. 1 per sacco di olona nei Comuni di Enna, Agira, Aidone, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria e Villarosa (ogni sacco suole contenere kg. 72 di merce nel Comune di Centuripe, kg. 70 nel Comune di Leonforte, un quarto salma nel Comune di Gagliano Castelferrato); nel Comune di Assoro l'imballaggio è computato in kg. 2 a quintale; nei Comuni di Calascibetta e Piazza Armerina nell'1%; nel Comune di Catenanuova nel 10%; nei Comuni di Regalbuto, Troina e Valguarnera si usa il sistema della tara reale.

Art. 18 - Quando i cereali e i legumi contrattati sono stati ricevuti dal compratore o da chi per lui, non sono più ammissibili proteste per difetti.

Art. 19 (*Pagamento*) - Il pagamento suole effettuarsi alla consegna presso il domicilio del venditore.

Nel caso che la consegna sia stata convenuta franco vagone partenza, il pagamento suole effettuarsi dietro presentazione delle reversali ferroviarie.

Art. 20 - In caso di consegne dilazionate, sogliono corrisponderi acconti di pagamento proporzionali alle diverse consegne.

Art. 21 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di cereali e legumi suole intervenire il mediatore che funge da pesatore e misuratore.

Al mediatore spetta un compenso proporzionale all'entità dell'affare concluso, che fa carico ad entrambi in parti uguali; tale compenso suole essere comprensivo anche del corrispettivo spettante al mediatore per la misurazione e pesatura.

Il compenso al mediatore suole effettivamente corrisponderi a consegne ultimate.

Art. 22 - Il mediatore suole essere adibito alla composizione bonaria di controversie sorte in seguito alle contrattazioni.

F) Commercio di ortaggi (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni di frutta fresca ed ortaggi hanno di solito luogo verbalmente e vengono effettuate mediante visita diretta sul luogo.

Art. 2 - Il prezzo viene stabilito a quintale o a carico o a mazzi, secondo le qualità della merce; a Piazza Armerina, nei riguardi della vendita degli ortaggi tra produttore e rivenditore, la merce va venduta a mazzo.

I prezzi sogliono stabilirsi sia alla contrattazione, sia successivamente e cioè all'epoca della vendita al minuto, in base ai prezzi correnti sul mercato.

Le contrattazioni per frutta ed ortaggi non ancora separati dal terreno hanno luogo nei Comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina; a Leonforte e Nicosia solo per la frutta.

Art. 3 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di frutta e ortaggi suole corrisponderi caparra soltanto nei Comuni di Enna, Aidone e Leonforte, specie quando alla conclusione del contratto non è stato determinato il prezzo.

Alla caparra si attribuisce funzione di prova del concluso affare, di garanzia e di anticipo di pagamento; in caso di consegna dilazionata, viene conteggiata all'ultima consegna.

Art. 4 (*Pesatura*) - La pesatura della frutta fresca e degli ortaggi suole essere effettuata con la stadera, sul posto di produzione o al mercato, presso il negozio del venditore.

Nel caso che si ricorra alla pesa pubblica le spese di pesatura fanno carico ad entrambi i contraenti nei Comuni di Assoro e Regalbuto; al venditore nel Comune di Calascibetta; al compratore nel Comune di Valguarnera.

Art. 5 (*Consegna*) - La consegna della merce avviene sul posto di produzione o al mercato presso l'esercizio del rivenditore.

Art. 6 - Se il contratto ha avuto luogo su campione, il compratore ha diritto a non ricevere la merce quando questa gli pervenga comunque differente dal campione.

Il venditore, nella consegna di frutta fresca e ortaggi, suole garantire che la merce sia tutta della qualità che figura alla sommità ed all'imboccatura dei relativi recipienti.

Art. 7 - Gli imballaggi sono approntati di solito dal venditore nei Comuni di Enna, Assoro, Regalbuto e Valguarnera; dal compratore nei Comuni di Aidone, Calascibetta, Leonforte, Nissoria e Piazza Armerina; nel Comune di Nicosia, secondo i patti di volta in volta stabiliti.

Art. 8 - Le spese di trasporto dal luogo di produzione fanno carico al venditore nei Comuni di Enna, Calascibetta, Regalbuto e Valguarnera; al compratore nei Comuni di Assoro, Leonforte, Nissoria e Piazza Armerina; secondo i patti nel Comune di Nicosia.

Art. 9 (*Pagamento*) - Il pagamento viene di solito effettuato alla consegna della merce.

Se si provvede gradualmente alla consegna dei prodotti, il compratore corrisponde al venditore anticipi di pagamento in proporzione alla merce consegnata.

Art. 10 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di prodotti ortofrutticoli suole intervenire il mediatore, al quale viene corrisposto da entrambi i contraenti in parti uguali un compenso proporzionato all'entità dell'affare.

Tale compenso suole essere del 2%; ad Enna è del 4%; a Leonforte dal 2 al 5%.

Il compenso spettante al mediatore suole essere corrisposto alla consegna della merce.

G) Commercio di uve e mosti (*)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni per compravendite di vini e mosti hanno luogo di solito verbalmente, sia nel luogo di produzione, sia nella cantina del produttore; i mosti vengono contrattati generalmente nel luogo di produzione.

(* Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga e Valguarnera.

Le contrattazioni si effettuano su campione e mediante assaggio o con visita dell'uva.

Art. 2 - Nelle contrattazioni a misura vengono usate speciali unità di misura locali, che nelle rispettive equivalenze col sistema metrico decimale sono riportate nella tabella II annessa alla presente raccolta.

Art. 3 (*Qualità*) - In provincia di Enna viene generalmente commerciato vino cerasuolo da pasto, bianco e rosso.

Nei Comuni di Enna, Barrafranca, Piazza Armerina e Regalbuto esistono per il vino le gradazioni di qualità (1^a, 2^a, corrente etc.).

Art. 4 - Il compratore ha diritto di rifiutare il vino contrattato quando, dopo il prelievo del campione, siano sopravvenuti difetti che lo rendono incommerciabile (acidità, muffa, sapore secco, torbidità, etc.).

Art. 5 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di vini e mosti suole prestarsi la caparra, alla quale viene attribuita la funzione di prova del concluso affare, di garanzia e di anticipo di pagamento; la caparra viene conteggiata alla liquidazione finale.

Art. 6 - La consegna ha luogo nella cantina del venditore o nel luogo di produzione; viene effettuata generalmente all'atto della contrattazione; per i vini nuovi dopo la fermentazione, generalmente da novembre in poi, per i vini vecchi sempre.

I mosti vengono consegnati generalmente subito dopo la pigiatura delle uve.

Art. 7 - Quando sono stabiliti termini di consegna è uso concedere una tolleranza di alcuni giorni, sia a favore del venditore che del compratore; nei Comuni di Assoro e Sperlinga la tolleranza è di una settimana, nel Comune di Nissoria di 2 o 3 giorni, nel Comune di Regalbuto di 5 giorni, nel Comune di Valguarnera di 2 giorni.

Nella consegna dei mosti non suole ammettersi alcun ritardo.

Art. 8 - I fusti sono ordinariamente forniti dal compratore.

Se sono forniti dal venditore devono essere restituiti subito dopo vuotati; nei Comuni di Regalbuto e Valguarnera entro 15 giorni; nel Comune di Sperlinga entro 8 giorni.

Le spese di trasporto per la restituzione dei fusti vuoti fanno carico al compratore.

Le spese di carico, viaggio e scarico della merce spettano al compratore.

Art. 9 - Qualora la merce non corrisponda al campione, o sia di gradazione alcoolica inferiore, il compratore può rifiutare di riceverla, ma di solito addiviene ad equi abbuoni.

Nel caso che la quantità del vino o del mosto contrattato sia stata designata con la parola «circa», l'eventuale differenza in più o in meno alla consegna è tollerata nella misura del 10% nei Comuni di Agira, Assoro, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga e Valguarnera.

Art. 10 (*Garanzia*) - Suole prestarsi garanzia sulla bontà del prodotto contratto nei Comuni di Piazza Armerina, Regalbuto e Valguarnera; in detti tre Comuni suole aversi risoluzione del contratto quando la merce, alla consegna, risulti guasta.

Nel Comune di Valguarnera si suole concedere dal venditore un termine di 10 giorni di garanzia dall'effettuata consegna.

Delle avarie per difetti dei recipienti risponde quello dei contraenti che li ha forniti.

Quando le avarie dipendono da cause di forza maggiore, ha luogo la risoluzione del contratto nei Comuni di Enna, Nissoria e Regalbuto; non ha luogo nei Comuni di Cerami, Piazza Armerina e Valguarnera.

Art. 11 (*Pagamento*) - Il pagamento suole effettuarsi alla consegna della merce.

Il dazio e le imposte gravanti sui vini e sui mosti contrattati, nel silenzio del contratto, fanno carico ordinariamente al compratore, tranne che nei Comuni di Barrafranca, Calascibetta e Sperlinga, dove fanno carico al venditore.

Art. 12 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di vini e mosti suole intervenire il mediatore nei Comuni di Enna, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Nissoria, Piazza Armerina, Sperlinga e Valguarnera.

Al mediatore suole corrispondersi un compenso proporzionato alla entità dell'affare concluso, nella misura del 2%; a Calascibetta dell'1%.

Il compenso viene corrisposto al mediatore da ambedue i contraenti in parti uguali all'atto del pagamento nei Comuni di Enna e Valguarnera; alla consegna nei Comuni di Assoro, Barrafranca e Nissoria; ad affare concluso nei Comuni di Calascibetta e Piazza Armerina.

H) Commercio olio e sanse

a) Commercio di olio (*)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni per compravendite di olio si fanno di solito verbalmente, presso il venditore.

Si suole contrattare su campione e mediante assaggio.

Art. 2 - Le contrattazioni si fanno generalmente a misura: nei Comuni di Calascibetta, Leonforte e Valguarnera, anche a peso; nei Comuni di Barrafranca, Pietraperzia e Troina, a misura per le piccole partite, a peso per le grosse.

Nelle contrattazioni a misura vengono usate speciali unità di misura locali che, nelle rispettive equivalenze del sistema metrico decimale, sono riportate nella tabella II annessa alla presente raccolta.

Art. 3 - Per il trasporto dell'olio si usano gli otri; per piccole partite nei Comuni di Aidone, Valguarnera, speciali damigiane; recipienti di latta appositamente costruiti nei Comuni di Barrafranca e Troina.

I recipienti per il trasporto dell'olio sono generalmente approntati dal compratore; nel Comune di Calascibetta anche dal venditore; nel Comune di Assoro soltanto dal venditore.

Se i recipienti sono approntati dal venditore, questi - generalmente - li ritira appena vuotati; dopo 10 giorni nel Comune di Regalbuto; dopo 8 giorni nel Comune di Sperlinga.

Le spese di trasporto dei recipienti vuoti fanno carico al compratore.

Art. 4 - Le spese di trasporto delle partite d'olio fanno carico al compratore.

Le spese di misurazione e di pesatura fanno carico ad ambedue i contraenti.

Art.5 (*Consegna*) - La consegna delle partite d'olio contrattate ha luogo di solito presso il domicilio del venditore, e suole avvenire dopo l'epoca del travaso.

Art. 6 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di olio suole corrispondersi la caparra alla quale viene attribuita la funzione di anticipo di pagamento, di prova del concluso affare e di garanzia.

Art. 7 (*Verifica*) - Il controllo della merce viene effettuato alla consegna. La verifica si effettua mediante assaggio. A volte mediante analisi.

Art. 8 - Se la merce consegnata non corrisponde al campione, il compratore può rifiutare di riceverla.

(*) Tutti i Comuni tranne Centuripe e Villarosa.

I difetti che, accertati alla consegna non erano stati riscontrati nel campione, danno diritto al compratore di rifiutare la merce, di risolvere il contratto o di concordare un equo abbuono sul prezzo; tali difetti sono: muffa, superacidità, cattivo odore, cattivo sapore, sporcizia.

Per le varie qualità di olio suole farsi riferimento alla gradazione di acidità nei Comuni di Enna, Barrafranca, Leonforte, Nissoria, Pietraperzia e Troina.

Art. 9 (*Pagamento*) - Il pagamento suole effettuarsi alla consegna presso il domicilio del venditore.

Art. 10 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di olio suole intervenire il mediatore, il quale viene retribuito generalmente con un compenso del 2%; di € 0,10 (L.200) a cafiso, compresa la misurazione, nel Comune di Gagliano Castelferrato; del 5% nel Comune di Barrafranca; dell'1% nel Comune di Nicosia.

Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

b) Commercio di sanse ()*

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Sogliono concludersi contrattazioni per sanse nei Comuni di Enna, Barrafranca, Calascibetta, Nissoria e Piazza Armerina.

Le contrattazioni hanno di solito luogo verbalmente.

Art. 2 - Le contrattazioni hanno luogo a misura; a Barrafranca si usa il tumolo uguale a litri 14, a Calascibetta la salma di 12 tumoli; a Nissoria la salma e il tumolo (tabella II); a Piazza Armerina la salma ordinaria viene fissata con una certa discrezione; nel Comune di Enna le contrattazioni avvengono a colpo.

Art. 3 (*Calo*) - Non suole ammettersi calo nella sansa di olive con umidità naturale.

Art. 4 (*Caparra*) - La caparra suole corrisondersi soltanto nei Comuni di Barrafranca, Nissoria e Piazza Armerina, con la consueta funzione di prova del contratto, di garanzia e di principio di pagamento.

Art. 5 (*Consegna*) - La consegna ha luogo di solito presso il venditore nell'epoca stabilita.

Art. 6 - Le spese di trasporto fanno carico al compratore.

Art. 7 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire alla consegna.

(*) Nei Comuni di Enna, Barrafranca, Calascibetta, Nissoria e Piazza Armerina.

Art. 8 (*Mediazione*) - Il mediatore suole intervenire soltanto nei Comuni di Barrafranca, Nissoria e Piazza Armerina.

Il compenso spettante è generalmente dell'1% nel Comune di Nissoria; variabile secondo le partite contrattate nel Comune di Piazza Armerina.

Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

Il compenso viene corrisposto al mediatore alla consegna della merce nel Comune di Barrafranca; subito dopo il pagamento nel Comune di Nissoria; secondo i patti nel Comune di Piazza Armerina.

D) Commercio di agrumi (*)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - In provincia di Enna il commercio di prodotti agrumari è praticato nei Comuni di Enna, Aidone, Assoro, Barrafranca, Centuripe e Leonforte.

I prodotti agrumari si contrattano di solito verbalmente per le piccole partite, per iscritto per le grosse.

I prodotti agrumari che formano di solito oggetto di scambio sono: arance, mandarini e limoni, nei Comuni di Enna e Assoro; arance e mandarini nel Comune di Centuripe; solo arance nei Comuni di Aidone, Barrafranca e Leonforte.

Art. 2 - Per le arance si fanno di solito le seguenti distinzioni di qualità: nei Comuni di Aidone e Assoro, sanguigne e bionde; nel Comune di Leonforte, bionde, sanguinelle, sanguigne, belladonna e vaniglia; nel Comune di Barrafranca, il «tarocco», la qualità calabrese e la qualità comune; nel Comune di Centuripe, calabrese, sanguigna e comune. Altra distinzione che si suol fare è quella di arancia dolce, agro-dolce e vaniglia.

Art. 3 - I prodotti agrumari sogliono contrattarsi a colpo o a conta.

La conta viene effettuata a migliaio. Nel Comune di Centuripe e di Leonforte i prodotti agrumari sogliono contrattarsi a colpo o a peso.

Per ogni migliaio viene accordato un carnaggio del 10% nei Comuni di Assoro e Barrafranca; nessuno nei Comuni di Enna e Aidone.

Nel Comune di Leonforte nessun abbuono si pratica per il frutto sano e privo di difetti; si consente, in casi particolari (frutta deteriorata dal gelo, dalla grandine o dalla neve) un abbuono dal 5 al 10%.

Art. 4 (*Raccolta*) - La raccolta dei prodotti agrumari suole avvenire da dicembre ad aprile, per le arance; da dicembre a marzo, per i mandarini, nel territorio di Assoro; da gennaio a febbraio a Barrafranca; a dicembre per i mandarini, da gennaio a marzo per le arance comuni, da aprile a maggio per la qualità calabrese, nel Comune di Centuripe; da dicembre a

(*) Nei Comuni di Enna, Aidone, Assoro, Barrafranca, Centuripe e Leonforte.

febbraio per le arance vaniglie e da gennaio a marzo per le arance comuni, nel Comune di Leonforte.

Art. 5 - Alla raccolta di ciascuna specie di agrumi suole procedersi generalmente in unica volta, tranne che vi siano frutti di tardiva vegetazione, come le arance di qualità calabrese, che vengono raccolte a più riprese. In quest'ultimo caso la raccolta, nel Comune di Enna, suole effettuarsi da settimana a settimana.

Nel Comune di Leonforte la raccolta delle arance avviene progressivamente in unica volta (a spogliapiedi); solo per piccole partite destinate al consumo dei mercati vicini, può avvenire a più riprese, sempre a spogliapiedi.

Art. 6 - Non è uso attendere che il prodotto di ciascuna specie raggiunga un determinato peso unitario medio per procedere alla raccolta.

Nel caso che non sia stata stabilita l'epoca precisa in cui si debba procedere alla raccolta, lo stato di maturità del prodotto da raccogliere va fissato dal compratore nel Comune di Enna, di comune accordo nei Comuni di Assoro e Barrafranca; secondo le richieste di mercato nel Comune di Leonforte. Nel Comune di Aidone si suole stabilire alla contrattazione l'epoca della raccolta.

Art. 7 - Nelle contrattazioni di prodotti pendenti, i frutti che cadono, per forza maggiore, vento, grandine, etc., dal giorno della contrattazione, vanno a danno del compratore nei Comuni di Enna, Assoro e Leonforte. Il compratore è tenuto a riceverli a numero.

Si considerano scarti i frutti che si staccano dall'albero prima della maturazione; che si presentano affetti da fradiciume anche incipiente, deperiti, spaccati, piccolissimi (denominati 42 nel Comune di Aidone), macchiati o allupinati.

Gli scarti sono commerciabili, quindi il compratore non può rifiutarli e nelle vendite a colpo - il venditore non può pretendere che non vengano colti.

Nel Comune di Centuripe gli scarti non vengono consegnati ai compratori di grosse partite, ma venduti a parte ad altri compratori; nel Comune di Leonforte gli scarti vengono venduti nel luogo di produzione a piccoli compratori, a carico dell'acquirente.

Art. 8 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di prodotti agrumari suole prestarsi caparra, alla quale si attribuisce funzione di prova del concluso affare, di garanzia e di anticipo di pagamento; in caso di consegna dilazionata, viene conteggiata all'ultimo pagamento.

Art. 9 (*Consegna*) - La consegna suole effettuarsi nel luogo di produzione.

Art. 10 - Le spese di raccolta, imballaggio e trasporto fanno carico al compratore.

Art. 11 - Gli imballaggi variano secondo la destinazione del frutto. In ogni cassetta vengono contenuti in media da 50 a 100 frutti nel Comune di Enna; da 160 a 330 nel comune di Aidone; 260 di prima qualità o 300 di qualità comune nel Comune di Barrafranca; 250 circa nel Comune di Leonforte.

Una cassa piena di arance pesa in media circa kg. 14 a Enna; kg 40 ad Assoro; kg. 30 a Leonforte; kg. 27, per frutti di prima qualità, kg. 31 per frutti di qualità media, kg. 35 per frutti di bassa qualità, nel Comune di Barrafranca.

Una cassa a vuoto pesa in media kg. 2 circa nei Comuni di Enna e Barrafranca, kg. 4 nel Comune di Leonforte.

Art. 12 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire alla raccolta. Se si procede gradualmente alla raccolta, il compratore corrisponde al venditore degli acconti in proporzione alle quantità raccolte.

Art. 13 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di prodotti agrumari suole intervenire il mediatore, al quale suole corrisponderci un compenso del 4% nel Comune di Enna; del 2% nei Comuni di Aidone e Centuripe; dell'1% nei Comuni di Assoro e Leonforte.

Il compenso spettante al mediatore fa carico generalmente ad entrambi i contraenti, tranne che nel Comune di Barrafranca, dove fa carico al venditore.

L) Commercio di frutta fresca
(ciliege, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, etc.)

Vedi lettera F).

M) Commercio di frutta secca
(noci, nocciole, mandorle, castagne, etc.) (*)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Nei Comuni della provincia sogliono essere contrattate le seguenti specie di frutta secca: mandorle, noci e - limitatamente ai Comuni di Aidone, Assoro e Piazza Armerina - nocciole e - limitatamente ai Comuni di Assoro, Leonforte e Pietraperzia - pistacchi.

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente.

Nel silenzio del contratto la contrattazione si intende riferita, per le mandorle, alla mandorla dolce a guscio duro, nei Comuni di Agira, Calascibetta, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Regalbuto, Sperlinga e Villarosa.

(*) Tutti i Comuni tranne Barrafranca.

Per le mandorle si suole fare distinzione di mandorle dolci, amare a guscio duro e a guscio tenero.

Nelle contrattazioni di mandorle è tollerata una percentuale di mandorla amara soltanto nei Comuni di Agira, per l'1%; Assoro e Calascibetta, per il 10%; Piazza Armerina e Villarosa, per il 3%.

Le mandorle sogliono contrattarsi prevalentemente sgusciate, con la denominazione di «ntrita», cioè trita.

Art. 2 - Le contrattazioni di frutta secca avvengono a peso e a misura; quelle di «ntrita» generalmente a peso; nel Comune di Valguarnera le mandorle in guscio o «ntrita» vengono vendute a peso.

Nel Comune di Enna una salma di mandorle è uguale a kg. 220, una salma di noci a kg. 160, una salma di nocciole a kg. 200. Nel Comune di Agira un tumolo di mandorle è uguale a kg. 15 circa, di noci a kg. 10 circa. Nel Comune di Centuripe una salma di 20 tumoli di mandorle pesa kg 220. Nel Comune di Gagliano Castelferrato un tumolo di mandorle con guscio pesa kg. 14 e rende kg. 3 circa di «ntrita» Nel Comune di Nicosia una salma di mandorle di 24 tumoli rasi (pari a decaltri 40 e litri 12) pesa kg 210 circa. Nel Comune di Regalbuto un tumolo di mandorle pesa kg. 9. Nel Comune di Troina una salma di mandorle col guscio pesa kg. 216.

Art. 3 (*Consegna*) - La consegna suole avvenire normalmente presso il venditore.

Nel Comune di Villarosa suole avvenire allo scalo ferroviario di partenza; nel Comune di Gagliano Castelferrato nel magazzino del compratore, se si tratta di «ntrita»; nel Comune di Nissoria, nel magazzino del compratore; nel Comune di Leonforte, per le piccole quantità nel locale del mediatore; nel Comune di Nicosia presso il venditore, dopo la stagionatura; a Piazza Armerina la consegna delle nocciole viene fatta ordinariamente nel luogo di produzione; per piccole partite e per patto espresso la consegna ha luogo in città nel magazzino del compratore.

Art. 4 - La consegna suole generalmente avvenire a pronta; nel Comune di Calascibetta, nei mesi di settembre e ottobre; nel Comune di Gagliano Castelferrato, nei mesi di ottobre e novembre; nel Comune di Valguarnera, nei mesi di ottobre e dicembre.

Art. 5 - Se l'imballaggio è fornito dal compratore, la merce si intende calcolata al netto della tara reale.

Art. 6 - Le spese di insaccatura e misurazione fanno carico alle parti contraenti, nei Comuni di Enna, Assoro, Cerami, Nicosia e Sperlinga; a entrambi i contraenti - e comprese nel compenso di mediazione - nel Comune di Centuripe; al compratore nei Comuni di Agira, Aidone, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia e

Regalbuto; al venditore nei Comuni di Calascibetta e Villarosa; nel Comune di Troina le spese di misurazione gravano ad entrambi i contraenti, quelle di insaccatura al compratore.

Art. 7 - Il compratore ha diritto di rifiutare la merce quando questa si presenta umida, annerita, ammuffita ed - in genere - avariata.

Art. 8 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di frutta secca suole prestarsi caparra, alla quale vengono attribuite le consuete funzioni di prova del concluso affare e di anticipo di pagamento; in caso di consegne dilazionate viene conteggiata all'ultima consegna; a Piazza Armerina la caparra viene ordinariamente stabilita nella misura del 10%.

Art. 9 (*Pagamento*) - Il pagamento suole aver luogo alla consegna, in contanti, presso il domicilio del venditore.

Art 10 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di frutta secca suole intervenire generalmente il mediatore, tranne nei Comuni di Agira, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Regalbuto; nel Comune di Sperlinga solo per le grosse partite.

Il compenso spettante al mediatore suole essere del 2%; nel Comune di Cerami dell'1%.

Le spese di mediazione fanno carico ad entrambi i contraenti in parti uguali e vanno liquidate generalmente all'atto del pagamento.

N) Commercio di erbe, sementi e foraggi

a) Commercio di foraggi ()*

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - I foraggi che sogliono essere contrattati sono i seguenti: fieno, paglia, veccia, sulla, fave, orzo e avena. Nei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia non avvengono contrattazioni di foraggi.

Art. 2 - Come unità di misura sono usate le speciali misure locali di capacità di cui alla tabella II per le fave, l'orzo e l'avena; il mazzo di 20 covoni (gregni) per il fieno, e il «carico» per la paglia.

Art. 3 - Le contrattazioni di foraggi sogliono aver luogo verbalmente. Il contratto suole effettuarsi nel luogo di produzione o in quello di conservazione del foraggio.

Art. 4 - Il fieno e la paglia sogliono essere contrattati sciolti o

(*) Tutti i Comuni tranne Barrafranca e Pietraperzia.

pressati nei Comuni di Agira, Assoro, Calascibetta, Catenanuova, Cerami, Leonforte e Nicosia; soltanto sciolti nei Comuni di Aidone, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga e Troina; quasi sempre pressati nei Comuni di Centuripe e Villarosa; sciolti se il foraggio deve essere consumato nel territorio, pressato se viene esposto fuori territorio, nel Comune di Enna; sciolti se venduti a mazzo o a carico, pressati se venduti a peso, nel Comune di Villarosa.

Quando il fieno e la paglia vengono contrattati sciolti, suole prestarsi garanzia per la qualità, soltanto nei Comuni di Agira, Calascibetta, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Piazza Armerina e Villarosa.

Quando il fieno e la paglia vengono contrattati pressati, e la qualità non sia preventivamente accertata, le partite contrattate si intendono di foraggio sano, asciutto, mercantile.

Art. 5 (Consegna) - La consegna del foraggio contrattato suole avvenire nel luogo di produzione o in quello di conservazione.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce contrattata quando il foraggio alla consegna si presenta deteriorato per muffa, o perché troppo fermentato, giallo, bagnato dopo la falciatura sul prato, etc.

Art. 6 - Si effettuano contrattazioni di foraggi in erba nei Comuni di Assoro, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera e Villarosa.

Nel caso che tali contrattazioni avvengono su designazione di determinate parti di fondo, il compratore deve accettare soltanto la quantità effettivamente raccolta.

Nel caso invece di contrattazione di foraggi in erba su designazione di una determinata quantità, il compratore ha diritto alla consegna della quantità effettivamente acquistata, tranne che nei Comuni di Agira, Centuripe, Cerami e Sperlinga, dove il compratore deve accontentarsi della quantità prodotta dal terreno.

Quando per cause stagionali ed altre indipendenti dalla volontà del produttore, il foraggio risulti in quantità inferiori a quelle stabilite, non suole aver luogo la risoluzione del contratto, tranne che nei Comuni di Assoro, Catenanuova e Villarosa, dove il contratto si suole risolvere.

Art. 7 (Calo) - Nelle contrattazioni di foraggi sono ammessi cali solo nei Comuni di Assoro (10%), Calascibetta (2%) e Villarosa (3%).

Art. 8 (Caparra) - Nelle contrattazioni di foraggi suole prestarsi la caparra, alla quale si attribuisce la consueta funzione di prova del concluso

affare e di anticipo di pagamento; in caso di consegna dilazionata, viene conteggiata all'ultima consegna.

Art. 9 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire alla consegna della merce presso il venditore.

Art. 10 - Nel silenzio del contratto le spese di imballaggio, carico, trasporto e scarico della merce fanno carico al compratore.

Le spese di pesatura fanno carico di solito ad entrambi i contraenti; nei Comuni di Assoro, Centuripe e Piazza Armerina, al compratore; nei Comuni di Nissoria e Villarosa, al venditore.

Art. 11 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di foraggi suole intervenire il mediatore che viene retribuito con un compenso proporzionato all'entità dell'affare concluso nella misura - generalmente - del 2%; nei Comuni di Centuripe, Nicosia, Piazza Armerina e Villarosa, il compenso è dell'1%; nel Comune di Gagliano Castelferrato, di € 0,05 (L. 100) al mazzo.

Nel caso di contrattazioni in erba, concluse tramite il mediatore, la retribuzione spettante viene corrisposta alla consegna nei Comuni di Assoro, Leonforte e Regalbuto; al pagamento nel Comune di Calascibetta; alla conclusione del contratto nei Comuni di Centuripe e Valguarnera.

b) *Commercio di sementi*

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Nei seguenti Comuni sogliono prodursi e commerciarci qualità mercantili di sementi: Agira, Aidone, Centuripe, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Valguarnera e Villarosa. Negli altri Comuni viene praticata la specifica contrattazione di sementi per il fatto che ogni agricoltore provvede a prelevare dalla propria conduzione la scorta di sementi necessarie per la semina nei propri fondi.

Art. 2 - Per rendere le sementi di qualità mercantile il produttore deve sottoporre le singole specie a crivellatura.

Perché le sementi siano considerate mercantili suole tollerarsi una percentuale massima dell'1% nei Comuni di Aidone e Regalbuto, del 15% nel Comune di Agira, di un tumolo per ogni salma di 16 tumoli, nel Comune di Villarosa.

Art. 3 - Le contrattazioni di sementi hanno di solito luogo verbalmente.

Le sementi si contrattano generalmente su campione. Il campione suole formarsi mediante piccoli prelevamenti nei diversi punti della massa dal mediatore o direttamente dal compratore.

Art. 4 (*Garanzia*) - Nelle contrattazioni per campioni non suole prestarsi alcuna garanzia, tranne la solita e cioè che campione e merce corrispondano.

Art. 5 (*Consegna*) - La consegna delle sementi contrattate è fatta normalmente nel magazzino del venditore.

Art. 6 - La pesatura della merce ha luogo nel magazzino del venditore.

Art. 7 - I recipienti e l'imballaggio sono approntati dal compratore.

Art. 8 - Per i recipienti e l'imballaggio è ammessa una tara dell'1% nel Comune di Villarosa, dall'1 al 2,5% nel Comune di Piazza Armerina, di kg. 1 per ogni sacco di olona nei Comuni di Agira, Aidone, Centuripe e Nissoria; ad Agira e ad Aidone un sacco suole contenere kg. 72 di merce. Nei Comuni di Regalbuto e Valguarnera si usa il sistema della tara reale.

Art. 9 (*Verifica*) - La verifica della merce contrattata viene effettuata nel magazzino del venditore alla consegna.

Art. 10 (*Pagamento*) - Il pagamento della merce contrattata viene effettuato normalmente alla consegna; nel Comune di Centuripe tramite il mediatore.

Quando alla conclusione del contratto è stata corrisposta caparra, questa viene conteggiata a consegna ultimata.

Art. 11 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di sementi suole intervenire il mediatore, che viene retribuito con un compenso proporzionato alla quantità della merce contrattata oppure al prezzo pattuito (2% nei Comuni di Aidone, Centuripe, Nissoria, Regalbuto e Valguarnera; 1% nel Comune di Villarosa).

Il compenso spettante al mediatore fa carico ad entrambi i contraenti in parti uguali.

O) Commercio di fiori e piante ornamentali

Nessun uso accertato.

P) Commercio piante da vivaio e da trapianto

Nessun uso accertato.

Q) Commercio piante officinali e coloniali

Nessun uso accertato.

R) Commercio droghe e spezie

Nessun uso accertato.

S) Commercio di farina

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Il commercio delle farine viene praticato nei comuni di Agira, Catenanuova, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa. Negli altri Comuni i consumatori usano acquistare grano che curano di far macinare a resa integrale dai mulini locali.

La farina comunemente commerciata è quella di grano duro. In alcuni Comuni vengono commerciate la farina fiore e la farinetta di grano duro, la crusca e il cruschetto.

Art. 2 - Le contrattazioni sono fatte di solito verbalmente, tranne che per le grosse partite, per le quali viene adoperata di frequente la forma scritta.

Le contrattazioni hanno luogo su campioni e su marca.

Art. 3 (*Prezzo*) - Il prezzo della farina suole rapportarsi al quintale.

Art. 4 (*Consegna*) - La consegna suole avvenire a pronta.

Nella vendita a pronta consegna la merce deve essere consegnata entro 24 ore dalla conclusione del contratto nei Comuni di Agira e Valguarnera; entro 15 giorni nel Comune di Catenanuova; entro 5 o 6 giorni nel Comune di Villarosa; subito nel Comune di Piazza Armerina.

Art. 5 - Nel caso di contrattazione a termine, nel Comune di Valguarnera è consentito un anticipo di giorni 3 nella consegna della merce.

Art. 6 - La consegna della merce contrattata suole avvenire allo scalo ferroviario di arrivo nel Comune di Agira; al magazzino dell'acquirente nel Comune di Catenanuova; al domicilio dell'acquirente nel Comune di Piazza Armerina; nel magazzino del produttore o alla stazione di partenza, nel Comune di Valguarnera; alla stazione di partenza per le vendite a mezzo ferrovia, al mulino per le altre, nel Comune di Villarosa.

Art. 7 - Nel silenzio del contratto le spese di trasporto ed i rischi sogliono intendersi a carico del committente.

Art. 8 - I sacchi sono forniti generalmente dal venditore nei Comuni di Agira e Villarosa; dal compratore nei Comuni di Catenanuova, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera. Nel caso che siano forniti dal venditore, i sacchi devono essere restituiti entro 15 giorni nel Comune di Agira; entro 8 giorni nel Comune di Valguarnera; entro un mese nel Comune di Villarosa;

entro pochi giorni nel Comune di Nissoria; appena vuotati nel Comune di Piazza Armerina.

Art. 9 (*Verifica*) - Il compratore, nel caso che non trovi la merce corrispondente al tipo del campione, dovrà darne protesto subito dopo il ricevimento della merce.

Art. 10 (*Cali o tare*) - Nelle contrattazioni di farine l'imballaggio suole considerarsi tela per merce nei Comuni di Agira, Catenanuova e Valguarnera; nei Comuni di Nissoria e Piazza Armerina tale uso non esiste.

Art. 11 - Nelle contrattazioni di farine non è ammesso alcun calo.

Art. 12 - Il compratore deve notificare al venditore la constatata deficienza di peso entro 24 ore dal ricevimento della merce nel Comune di Valguarnera; entro 10 giorni nel Comune di Villarosa; subito nel Comune di Agira.

Art. 13 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire subito alla consegna, a pronta cassa, nel luogo di consegna e nel domicilio del venditore.

Art. 14 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di farine non suole intervenire il mediatore.

CAP. 3

Prodotti della silvicoltura

A) Commercio legna da ardere (*)

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni di legna da ardere e fascine si effettuano di solito verbalmente.

Art. 2 - La merce viene contrattata a peso per legna da ardere, a numero per le fascine.

Non sono usate misure locali diverse da quelle del sistema metrico decimale; le fascine sogliono aggrupparsi in mazzi da 10.

Per le compravendite a peso, le spese di pesatura fanno carico generalmente ad ambedue i contraenti; fanno carico al compratore nei Comuni di Agira, Calascibetta e Gagliano Castelferrato.

(*) Nei Comuni di Enna, Agira, Assoro, Calascibetta, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga e Valguarnera.

Art. 3 (*Qualità*) - La legna da ardere si distingue generalmente in forte e dolce; da bosco e domestico nel Comune di Nicosia; da forno e grossa nel Comune di Sperlinga.

Nel Comune di Nicosia la qualità di legna da bosco comprende le seguenti specie: quercia, rovere, cerro, elce e faggio; la qualità di legna domestica comprende le specie: olivo, mandorlo, castagno e alberi da frutta.

Nel Comune di Gagliano Castelferrato si fa distinzione soltanto per legna di quercia e legna d'olivo.

Nel Comune di Agira la legna da ardere è per lo più di quercia, olivo e mandorlo.

Nei Comuni di Leonforte e Regalbuto si distingue fra legna d'olivo e legna di mandorlo.

Nel Comune di Piazza Armerina si considera legno forte quello di quercia, elce, olmo, olivo, mandorlo, castagno, noce, salice, pero, melo, fico, etc., dolce quello di nocciolo, pioppo, etc.

Nel Comune di Valguarnera si considera legno forte quello di quercia, olmo, olivo, mandorlo; legno dolce quello di noce, pino e salice.

Art. 4 - La legna da ardere si vende ordinariamente stagionata. Si intende stagionata in media, dopo tre mesi dal taglio a Enna; dopo 4 mesi ad Assoro; dopo qualche mese ad Agira e Gagliano Castelferrato; dopo circa 6 mesi a Calascibetta, Nicosia, Nissoria, Pietraperzia e Sperlinga; dopo 2 mesi a Leonforte; dopo un anno a Piazza Armerina; dopo un mese a Regalbuto; dopo 4 mesi in periodo estivo, dopo 6 mesi in altro periodo, a Valguarnera.

Art. 5 - Rispetto alla pesatura la legna da ardere si distingue in legna spaccata a tondello, a taglio grande o grosso, a taglio piccolo, a frasano.

Art. 6 (*Caparra*) - Nelle contrattazioni di legna da ardere e fascine si suole corrispondere caparra nei Comuni di Enna, Assoro, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto e Valguarnera. Alla caparra si attribuiscono le funzioni di prova del contratto, di garanzia e di principio di pagamento; la caparra viene conteggiata all'atto del pagamento finale.

Art. 7 (*Consegna*) - La consegna delle partite contrattate avviene di solito in campagna sul luogo di produzione o nel magazzino del venditore; le grosse partite vengono generalmente consegnate in campagna.

Art. 8 - Le spese di trasporto fanno carico al compratore nei Comuni di

Enna, Agira, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Pietraperzia e Regalbuto; al venditore nei Comuni di Assoro, Nissoria, Sperlinga e Valguarnera; a Piazza Armerina secondo i patti.

Le spese di guardiania e di assicurazione dall'epoca della consegna a quella dell'effettivo ritiro fanno carico al compratore nei Comuni di Enna, Agira, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Pietraperzia, Regalbuto e Valguarnera; ad entrambi i contraenti nel Comune di Assoro; al venditore nei Comuni di Leonforte, Nicosia e Sperlinga; a Piazza Armerina secondo i patti.

Art. 9 - Se la consegna è avvenuta e non è stato effettuato il ritiro, il rischio per eventuali danni o distruzione delle partite contrattate incombe generalmente al compratore; nel Comune di Sperlinga sul venditore.

Art. 10 (*Pagamento*) - Il pagamento suole avvenire alla consegna e presso il domicilio del venditore.

Art. 11 (*Mediazione*) - La mediazione è poco in uso nelle contrattazioni di legna da ardere e fascine.

B) Commercio di carbone vegetale

Art. 1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni di carbone vegetale hanno luogo verbalmente.

Art. 2 - Il prezzo è stipulato per merce a peso. Le misure usate sono quelle del sistema metrico decimale.

Art 3 (*Caparra*) - Nella contrattazione di carbone suole prestarsi caparra soltanto nei Comuni di Nicosia, Nissoria e Valguarnera; a Nicosia per le grosse partite.

Art. 4 (*Tara*) - Nella contrattazione di carbone minerale suole calcolarsi per il recipiente la tara reale; nel Comune di Assoro kg. 2 per 100 kg.

Art. 5 (*Qualità*) - Il carbone suole distinguersi per qualità secondo che provenga da legna di essenza forte o dolce.

Si considera difettoso il carbone mal cotto (fumoloso), ingombro di terra, etc.

Art. 6 (*Calo*) - Solo nel Comune di Assoro è ammesso calo per umidità naturale nella misura del 5%.

Art. 7 (*Consegna*) - La consegna si effettua sul luogo di produzione per le grosse partite, presso il rivenditore o al domicilio del compratore per le piccole.

Art. 8 - I recipienti sogliono chiudersi in maniera particolare con cordicelle, per lasciare visibile uno strato del carbone contenuto

I recipienti sono apprestati dal compratore nei Comuni di Enna, Nicosia e Valguarnera; dal venditore nei Comuni di Assoro, Calascibetta, Leonforte, Piazza Armerina e Sperlinga.

Art. 9 (*Pagamento*) - Il pagamento suole effettuarsi alla consegna.

Art.10 (*Mediazione*) - Nelle contrattazioni di carbone vegetale suole intervenire il mediatore, al quale viene corrisposto da ambedue le parti, in misura uguale, un compenso nella misura - generalmente - del 2%.

C) Commercio legname rozzo

Nessun uso accertato.

D) Commercio sughero, ecc.

Nessun uso accertato.

CAP. 4

Prodotti della caccia e della pesca

Nessun uso accertato.

CAP. 5

Prodotti delle industrie estrattive

Nessun uso accertato.

CAP. 6

Prodotti delle industrie alimentari

Nessun uso accertato.

CAP. 7

Prodotti dell'industria del tabacco

Nessun uso accertato.

CAP. 8

Prodotti dell'industria delle pelli

Nessun uso accertato.

CAP. 9

Prodotti delle industrie tessili

Nessun uso accertato.

CAP. 10

**Prodotti delle industrie dell'abbigliamento
e dell'arredamento**

Nessun uso accertato.

CAP. 11

Prodotti delle industrie del legno

Nessun uso accertato.

CAP. 12

**Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e
fotofonocinematografiche**

Nessun uso accertato.

CAP. 13

Prodotti delle industrie metallurgiche

Nessun uso accertato.

CAP. 14

Prodotti delle industrie meccaniche

Nessun uso accertato.

CAP. 15

**Prodotti delle industrie della trasformazione
dei minerali non metalliferi.**

A) Commercio perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche
Nessun uso accertato.

B) Commercio marmo, pietre ed alabastro lavorato
Nessun uso accertato.

C) Commercio calce, cementi, gesso
Nessun uso accertato.

D) Materiali da costruzioni (*)

Art.1 (*Modi e forme di contrattazione*) - Le contrattazioni per materiali da costruzione (calce, gesso, pietra da costruzione, laterizi etc), vengono di solito fatte verbalmente.

(*)Tutti i Comuni meno Cerami, Pietraperzia, Regalbuto e Sperlinga

Art. 2 - In tutti i Comuni della Provincia le contrattazioni hanno luogo per partite a peso (calce, gesso, cemento), a mc. la pietra da costruzione, a numero i laterizi tranne le pignatte da solai che vengono contrattate a mq. per cm. di altezza. Il gesso viene confezionato in sacchi da kg. 40, il cemento in sacchi da kg. 50 ed inoltre viene venduto, compreso il trasporto con autocisterne, sfuso e sempre a peso. La calce in zolle viene venduta sfusa a peso, mentre la calce idrata si vende confezionata in sacchi da kg. 25.

E) Commercio porcellane, maioliche e terraglie

Nessun uso accertato.

F) Commercio lavori di vetro e cristallo

Nessun uso accertato.

CAP. 16

Prodotti delle industrie chimiche

Nessun uso accertato.

CAP. 17

Prodotti delle industrie della gomma elastica

Nessun uso accertato.

CAP. 18

Prodotti di industrie varie

Nessun uso accertato.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAP. 1

Usi bancari (*)

Art. 1 (*Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti*) (art. 1528 Cod. civ.) - Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 2 (*Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso*) (art. 1530 Cod. civ.) - Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 3 (*Interesse di conto corrente*) (misura non pattuita) - Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita, gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

Art. 4 (*Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione*) (art. 1838, comma 2°, Cod. civ.) - Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia degli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 5 (*Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto*

(*) Usi e consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale.

od Azienda di credito) (misura del compenso) (art. 1838, comma 3°, Cod. civ.) - Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art. 6 (*Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato*) (art. 1845 Cod. civ.) - Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 7 (*Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere*) - Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

Art. 8 (*Chiusura del conto corrente e interesse composto*) - Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) *per i conti e depositi non vincolati*, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) *per i conti e depositi vincolati*, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

c) *per i conti correnti*, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 9 (*Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*) - Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti e Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 10 (*Fondi (o somme) a disposizione. Significato bancario*) - Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti o Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 11 (*Accredito in conto «salvo buon fine»*) - L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto o Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà dell'Istituto o Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto o Azienda di credito spettano tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 12 (*Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti e Aziende di credito*) (art. 1856 Cod. civ.) - Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 13 (*Operazioni di credito documentario*) (artt. 1527, 1530 Cod. civ.)

Gli Istituti e Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 14 (*Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia*) (art. 1850 Cod. civ.) - Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti e Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 15 (*Interessi di mora sui mutui e finanziamenti*) (art. 1283 Cod. civ.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Art. 16 (*Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore*) - Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

Art. 17 (*Termine per l'esercizio del diritto di opzione*) - Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo - entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito - è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

Art. 18 (*Definizione*) - Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 19 (*Scelta del fornitore*) - L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi od occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 20 (*Forma del contratto*) - Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

Art. 21 (*Ordinazione del bene*) - Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 22 (*Consegna*) - La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 23 (*Legittimazione attiva dell'utilizzatore*) - Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 24 (*Corrispettivo*) - L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi

di eventi concernenti lo stesso.

Art.25 (*Utilizzazione del bene*) - L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, nè può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 26 (*Identificazione del bene*) - L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 27 (*Assicurazione*) - Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art 28 (*Perdita parziale o totale del bene*) - In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art 29 (*Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore*)

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso restituisce, a propria cura e spese il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 30 (*Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto*) - Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

CAP. 2

Usi delle assicurazioni

Nessun uso accertato.

CAP. 3

Usi delle borse valori

Nessun uso accertato.

CAP. 4

Mutui

Art. unico - Nelle contrattazioni di mutui il mediatore suole intervenire nei Comuni di Enna, Aidone, Assoro, Barrafranca, Centuripe, Cerami, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina e Villarosa.

Il compenso spettante al mediatore non viene commisurato ordinariamente alla durata del mutuo e suole essere dell'1% nei Comuni di Enna, Nicosia, Regalbuto e Troina; del 2% nei Comuni di Aidone, Assoro, Cerami, Nissoria e Piazza Armerina; dall'1 al 2% nel Comune di Leonforte; a forfait nei Comuni di Barrafranca e Centuripe.

La spesa di mediazione fa carico ordinariamente al mutuatario nei Comuni di Enna, Assoro, Barrafranca, Centuripe, Leonforte, Regalbuto e Troina; ad ambedue i contraenti in parti uguali nei Comuni di Aidone, Cerami, Nicosia, Nissoria e Piazza Armerina.

Il compenso al mediatore viene corrisposto appena concluso l'affare.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAP. 1

Prestazioni varie d'opera e di servizi

Nessun uso accertato.

CAP. 2

Usi marittimi

Nessun uso accertato.

CAP. 3

Usi nei trasporti terrestri

Nessun uso accertato.

CAP. 4

Usi nei trasporti aerei

Nessun uso accertato.

CAP. 5

Usi nella cinematografia

Nessun uso accertato.

APPENDICE I

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

- A -

Comuni	MISURE LOCALI DI SUPERFICIE	Valore in misure metriche		
		Ha	Are	Centiare
ENNA	Salma di 16 tumoli	3	48	28,23
	Tumolo di canne quadrate 512 abol. di Castrogiovanni	0	21	76,76
AGIRA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
AIDONE.....	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
ASSORO.....	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
BARRAFRANCA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
CALASCIBETTA	Salma di 16 tumoli	3	42	90,10
	Tumolo della corda di canne 22 e pal. 2 ab. di Palermo	0	21	43,13
CATENANUOVA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
CENTURIFE.....	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
CERAMI	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
GAGLIANO C.....	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
LEONFORTE.....	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
NICOSIA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
NISSORIA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
PIAZZA ARMERINA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59

Comuni	MISURE LOCALI DI SUPERFICIE	Valore in misure metriche		
		Ha	Are	Centiare
PIETRAPERZIA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
REGALBUTO	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
SPERLINGA	Salma di 16 tumoli	3	42	90,10
	Tumolo della corda di canne 22 e pal. 2 ab. di Palermo	0	21	43,13
TROINA	Salma di 16 tumoli	3	42	90,10
	Tumolo della corda di canne 22 e pal. 2 ab. di Palermo	0	21	43,13
VALGUARNERA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59
VILLAROSA	Salma di 16 tumoli	3	42	97,43
	Tumolo di canne quadrate 512 abolite di Palermo	0	21	43,59

SOTTOMULTIPLI DELLA SALMA

Salma	uguale a tumoli 16
Bisaccia	uguale a tumoli 4
Tumolo	uguale a quattro mondelli
Mondello	uguale a quattro quarti
Quarto	uguale a quattro quartigli

Per il Comune di Troina il mondello è uguale a 4 garozze, mentre la garozza, a sua volta, si divide in quattro quartiglie.

- B -

**Misure consuetudinarie di capacità e di peso nei Comuni della Provincia
e corrispondenti valori in misure metrico-decimali**

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche			
Enna	Per grani e orzi . .	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 tumoli rasi alla generale	hl. 3	l. 43	centil. 86.11	
		Per legumi	Salma di 16 tumoli colmi pari a 25 tumoli rasi alla generale	“ 4	“ 29	“ 82.63
		Per vino	Salma di 8 quartare	“ 1	“ 10	“ 03.55
	Quartara di 2 lancelle		“ 0	“ 13	“ 75.44	
	Lancella di 8 quartucci		“ 0	“ 06	“ 87.72	
	Per mosto	Salma di 8 quartare	“ 1	“ 28	“ 37.48	
		Quartara di 2 lancelle	“ 0	“ 16	“ 04.68	
		Lancella di quartucci 9 1/3	“ 0	“ 08	“ 02.34	
	Per l'olio	Quartuccio di once 30, peso di olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97	
		Per peso	Cafiso di rotoli 10, once 30, ovvero rotoli legg. 12 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 08	“ 59.65
			Cantaro o 100 rotoli legali . . .	kg. 79	gr. 342	centigr. 00
	Rotoli di once 30 alla sottile . .		“ 0	“ 793	“ 42	
	Oncia alla sottile	“ 0	“ 026	“ 45		
Agira	Per grani e orzi . .	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 tumoli rasi alla generale	hl. 3	l. 43	centil. 86.11	
		Per legumi	Salma di 20 tumoli colmi pari a 24 tumoli rasi alla generale	“ 4	“ 12	“ 63.33
		Per vino	Salma di 16 quartare	“ 2	“ 20	“ 07.11
	Quartara di 16 quartucci		“ 0	“ 13	“ 75.44	
	Per mosto		Salma di 16 quartare	“ 2	“ 61	“ 33.44
		Quartara di 19 quartucci	“ 0	“ 16	“ 33.34	
		Quartuccio di once 30, peso di olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97	
	Per l'olio	Per peso	Cafiso di rotoli 12, once 36 1/3, pari a kg. 11.531,04	“ 0	“ 12	“ 49.16
			Cantaro o 100 rotoli legali	k. 79	gr. 342	centigr. 00
			Rotoli di once 20 alla sottile . . .	“ 0	“ 793	“ 42
		Oncia alla sottile	“ 0	“ 026	“ 45	

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche		
Aidone	Per grani, orzi e legumi	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 rasi alla generale	hl. 3	1. 43	centil. 86.11
		Salma di 16 mezzarole	“ 1	“ 37	“ 54.44
	Per vino	Mezzarola di 10 quartucci	“ 0	“ 08	“ 59.65
		Salma di 18 mezzarole	“ 1	“ 54	“ 73.75
	Per mosto.	Mezzarola di 10 quartucci	“ 0	“ 08	“ 59.65
		Quartuccio di once 30, peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
Per l'olio e il peso	Vedi ENNA				
Assoro	Per grani, orzi e legumi	Vedi AIDONE			
		Salma di 16 quartare	“ 2	“ 75	“ 08.88
	Per vino	Quartara di 2 lancelle	“ 0	“ 17	“ 19.31
		Lancella di quartucci 10	“ 0	“ 08	“ 59.65
		Salma di 16 quartare	“ 2	“ 88	“ 82.33
	Per mosto	Quartara di 2 lancelle	“ 0	“ 18	“ 05.27
		Lancella di quartucci 10 1/2	“ 0	“ 09	“ 02.64
		Quartuccio di once 30 peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
	Per l'olio	Cafiso di rot. 15 di once 12 ovvero di rot. leg. 15 pari a kg. 11.901,30	“ 0	“ 12	“ 89.48
		Per peso	Cantaro 100 rot. leg.	kg. 79	gr. 342
Rotolo di once 12 alla grossa	“ 0		“ 793	“ 42	
Oncia alla grossa	“ 0		“ 066	“ 12	
Barrafranca	Per grani, orzi e legumi	Vedi ENNA			
		Salma di 16 quartare	hl. 2	1. 75	centil. 08.88
	Per vino e mosto	Quartara di 20 quartucci	“ 0	“ 17	“ 19.31
		Quartuccio di once 30, peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
Per l'olio e il peso	Vedi ENNA				

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche		
Calascibetta	Per grani	Salma di tumoli 16 rasi pari a tumoli 20 rasi alla generale	hl. 2	1. 75	centil. 08.88
	Per orzi e legumi	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 rasi alla generale	“ 3	“ 43	“ 86.11
	Per vino e mosto	Vedi BARRAFRANCA			
	Per l'olio	Cafiso di rot. 12 1/2 di once 30 pari a kg. 9.917,75	“ 0	“ 10	“ 74.57
		Antico cafiso di rot. 13,26 1/4 pari a kg. 11.008,70	“ 0	“ 11	“ 92.77
	Per peso	Vedi ENNA			
Catenanuova	Per grani, orzi e legumi	Vedi AIDONE			
	Per vino e mosto	Botte di 12 barili	“ 4	“ 12	“ 63.33
		Barile di 40 quartucci	“ 0	“ 34	“ 38.61
		Quartuccio di once 30 peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 20 di once 30 pari a kg. 15.868,40	“ 0	“ 17	“ 19.31
		Antico cafiso di rotoli 16,20 pari a kg. 13.223,67	“ 0	“ 14	“ 32.75
	Per peso	Vedi ENNA			
	Per grani	Vedi AIDONE			
Centuripe	Per orzi e legumi	Salma di 20 tumoli colmi pari a tumoli 23 rasi alla generale	“ 3	“ 95	“ 44.02
	Per vino e mosto	Salma di 16 quartare	“ 4	“ 12	“ 63.33
		Quartara di 30 quartucci	“ 0	“ 25	“ 78.96
		Quartuccio di once 30 peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
	Per l'olio	Vedi CATENANUOVA			
	Per peso	Vedi ENNA			

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche			
Cerami	Per grani, orzi e legumi	Vedi AIDONE				
	Per vino	Salma di 16 quartare	hl. 5	1. 50	centil. 17.77	
		Quartara di 20 quartucci	“ 0	“ 34	“ 38.61	
	Per mosto	Salma di 16 quartare	“ 5	“ 77	“ 68.66	
		Quartara di 21 quartucci	“ 0	“ 36	“ 10.54	
		Quartuccio di once 60 peso d'olio o doppio legale	“ 0	“ 01	“ 71.93	
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 20 di once 30 pari a kg. 15.868,40	“ 0	“ 17	“ 19.31	
		Antico cafiso di rotoli 10 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 08	“ 59.65	
	Per peso	Vedi ENNA				
	Gagliano C.	Per grani	Vedi AIDONE			
Per orzi e legumi		Salma di 16 tumoli rasi pari a 24 rasi alla generale.	“ 4	“ 12	“ 63.33	
Per vino e mosto		Salma di 16 quartare	“ 1	“ 96	“ 25.24	
		Quartara di 9 quartucci	“ 0	“ 12	“ 26.56	
		Quartuccio di once 52 peso di acqua	“ 0	“ 01	“ 36.29	
Per l'olio		Cafiso di rot. 12 1/2 di once 40 pari a kg. 13.223,17	“ 0	“ 14	“ 32.75	
Per peso		Vedi ENNA				
Leonforte e Nissoria		Per grani, orzi e legumi	Vedi GAGLIANO C.			
		Per vino	Salma di 16 quartare	“ 3	“ 45	“ 47.42
			Quartara di 20 quartucci	“ 0	“ 20	“ 96.71
	Per mosto	Salma di 18 quartare	“ 3	“ 60	“ --	
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 16 di once 30 pari a kg. 12.694,72	“ 0	“ 13	“ 75.44	
	Per peso	Vedi ENNA				

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche		
Nicosia	Per grani e orzi	Vedi AIDONE			
	Per legumi	Vedi GAGLIANO C.			
	Per vino	Salma di 16 mezzarole	hl. 0	1. 89	centil. 40.39
		Mezzarola di quartucci 6 1/2	“ 0	“ 05	“ 58.78
	Per mosto	Salma di 17 mezzarole	“ 0	“ 94	“ 99.16
		Mezzarola di quartucci 6 1/2	“ 0	“ 05	“ 58.78
	Per l'olio	Quartuccio di once 30 peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
		Cafiso o quintale di rotoli 100 di once 30 pari a kg. 79.342	“ 0	“ 85	“ 96.53
		Antico cafiso di rotoli 10 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 03	“ 59.65
	Per peso	Vedi ENNA			
Piazza Arm.	Per grani e orzi	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 rasi alla generale	“ 3	“ 43	“ 86.11
	Per legumi	Salma di 20 tumoli colmi pari a 25 rasi alla generale	“ 4	“ 29	“ 82.63
	Per vino	Salma di 16 mezzarole	“ 1	“ 12	“ --
		Mezzarola	“ 0	“ 07	“ --
	Per mosto	Salma di 18 mezzarole	“ 1	“ 26	“ --
		Mezzarola	“ 0	“ 07	“ --
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 10 di once 30 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 08	“ 59.65
Per peso	Vedi ENNA				
Pietraperzia	Per grani, orzi e legumi	Vedi ENNA			
	Per vino	Salma di 21 lancelle	“ 1	“ 80	“ 52.71
		Lancella di 10 quartucci	“ 0	“ 08	“ 59.65
	Per mosto	Salma di 24 lancelle	“ 2	“ 06	“ 31.66
		Lancella di 10 quartucci	“ 0	“ 08	“ 59.65
		Quartuccio di once 30, peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.97
Per l'olio e peso	Vedi ENNA				

Comuni	Usò delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche		
Regalbuto	Per grani, orzi e legumi	Vedi ENNA			
	Per vino	Salma di 16 mezzarole	hl. 0	1. 68	centil. 77.22
		Mezzarola di 5 quartucci	“ 0	“ 04	“ 29.83
	Per mosto	Salma di 16 quartare	“ 3	“ 57	“ 61.55
		Quartara di 4 mezzarole	“ 0	“ 22	“ 35.10
		Mezzarola di quartucci 6 1/2	“ 0	“ 05	“ 58.77
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 20 di once 30 pari a kg. 15.868,40	“ 0	“ 17	“ 19.31
		Antico cafiso di rotoli 10 di once 49 7/8 pari a kg. 13.190,61	“ 0	“ 14	“ 29.17
	Per peso	Vedi ENNA			
Sperlinga	Per grani, orzi e legumi	Vedi REGALBUTO			
	Per vino	Vedi NICOSIA			
	Per mosto	Salma di 16 mezzarole	“ 0	“ 96	“ 28.11
		Mezzarola di 7 quartucci	“ 0	“ 06	“ 01.76
		Quartuccio di once 30 peso d'olio o legale	“ 0	“ 00	“ 85.37
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 10 di once 30 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 08	“ 59.56
	Per peso	Vedi ENNA			
Troina	Per grani, orzi e legumi	Vedi REGALBUTO			
	Per vino	Salma di 16 quartare	“ 1	“ 46	“ 71.41
		Quartara di 18 quartucci	“ 0	“ 09	“ 16.96
	Per mosto	Salma di 16 quartare	“ 1	“ 65	“ 05.33
		Quartara di 9 quartucci	“ 0	“ 10	“ 31.98
		Quartuccio di once 40 peso di olio	“ 0	“ 01	“ 14.62
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 13 1/2 di once 30 pari a kg. 10.578,93	“ 0	“ 11	“ 46.20
	Per peso	Vedi ENNA			

Comuni	Uso delle misure	MISURE LOCALI	Valore delle misure locali in misure metriche		
Valguarnera	Per grani, orzi e legumi	Vedi REGALBUTO			
	Per vino	Salma di 16 quartare	hl. 2	1. 75	centil. 08.88
		Quartara di 20 quartucci	“ 0	“ 17	“ 19.31
	Per mosto	Salma di 18 quartare	“ 3	“ 50	“ 73.83
		Quartara di quartucci 22 2/3	“ 0	“ 19	“ 48.55
	Per l'olio	Cafiso di rotoli 10 di once 30 pari a kg. 7.934,20	“ 0	“ 08	“ 59.65
		Antico cafiso di rotoli 12 1/2 pari a kg. 11.603,77	“ 0	“ 12	“ 57.24
	Per peso	Vedi ENNA			
Villarosa	Per grani	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 rasi alla generale	“ 2	“ 75	“ 08.88
	Per orzi e legumi	Salma di 16 tumoli rasi pari a 20 rasi alla generale	“ 3	“ 43	“ 86.11
	Per vino	Salma di 16 lancelle	“ 2	“ 75	“ 08.88
		Lancella di 2 mezzarole	“ 0	“ 17	“ 19.31
		Mezzarola di 10 quartucci	“ 0	“ 08	“ 59.65
	Per mosto	Salma di 16 lancelle	“ 2	“ 88	“ 84.33
		Lancella di 2 mezzarole	“ 0	“ 18	“ 05.27
		Mezzarola di quartucci 10 1/2	“ 0	“ 09	“ 02.64
Per l'olio	Cantaro di rotoli 100 di once 30 pari a kg. 79.342	“ 0	“ 85	“ 96.53	
Per peso	Vedi ENNA				

NOTA: Nei casi in cui per patto espresso o per consuetudine la salma viene intesa, non quale misura di capacità, ma quale misura di peso, s'intende che il suo equivalente in misura del sistema metrico decimale è - per il grano - quintali 2,80, indipendentemente della densità effettiva del grano.

Per quanto riguarda la misura del vino a Enna s'intende che in pratica la salma è uguale a 7/8 (sette ottavi) della capacità della salma di mosto.

APPENDICE II
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

Voci merceologiche	COMUNI	LIQUIDAZIONE DELLA PROVVISGIONE		Provvigione
		Obbligati	Titolo	
1) Compravendita beni immobili	- Centuripe, Cerami, Pietraperzia e Troina	venditore - compratore	sul prezzo	1,00%
	- Leonforte	“ “	“	1,00 - 2,00%
	- Assoro	compratore	“	2,00%
2) Locazione di immobili	- Altri comuni	venditore - compratore	“	2,00%
	- Enna	locante - locatario	sulla 1ª annualità di fitto	2,00%
	- Assoro	locatario	“	2,00%
3) Prodotti della zootecnia	- Regalbuto	locante - locatario	“	1,00%
	- In tutti i comuni tranne Assoro e Aidone - Di diritto a Piazza Armerina			
4) Lana	- In tutti i comuni	venditore - compratore	sul prezzo	2,00%
5) Prodotti caseari	- In tutti i comuni	“ “	“	compenso percentuale
	- Nicosia	“ “	“	“
6) Cereali e legumi	- In tutti i comuni	“ “	“	2,00%
	- Enna	“ “	“	compenso percentuale
7) Prodotti ortofrutticoli	- Leonforte	“ “	“	4,00%
	- Aidone, Assoro, Calascibetta, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto Valguarnera	“ “	“	2,00 - 5,00%
8) Vini e mosti	- Calascibetta	“ “	“	2,00%
	- Enna, Assoro, Barrafranca,	“ “	“	1,00%

9) Olio	Nissoria, Piazza Armerina, Sperlinga, Valguarnera	“	“	2,00%	€ 0,10 (L 200)
	- Gagliano Castelferrato	“	“	a cafiso	
	- Barrafranca	“	“	sul prezzo	5,00%
	- Nicosia	“	“	“	1,00%
	- Altri comuni (tranne Centuripe e Villarosa)	“	“	“	2,00%
10) Sanse	- Nissoria	“	“	“	1,00%
	- Piazza Armerina, Barrafranca	“	“	sulle partite contrattate	variabile
11) Agrumi	- Enna	“	“	sul prezzo	4,00%
	- Aidone e Centuripe	“	“	“	2,00%
	- Assoro, Leonforte	“	“	“	1,00%
	- Barrafranca	“	“	“	variabile
12) Frutta secca	- Cerami	“	“	“	1,00%
	- Altri comuni (tranne Agira, Gagliano C., Nicosia, Regalbuto, Barrafranca)	“	“	“	2,00%
	- Sperlinga (solo grosse partite)	“	“	“	2,00%
13) Foraggi	- Centuripe, Nicosia, Piazza Armerina, Villarosa	“	“	“	1,00%
	- Gagliano Castelferrato	“	“	al mazzo	€ 0,05 (L 100)
	- Altri comuni (tranne Barrafranca e Pietraperzia)	“	“	sul prezzo	2,00%
14) Sementi	- Aidone, Centuripe, Nissoria, Regalbuto, Valguarnera	“	“	sul prezzo o sulla quantità di merce	2,00%
	- Villarosa	“	“	“	1,00%
	- Altri comuni	“	“	“	proporzionato
15) Carbone vegetale	- Tutti i comuni	“	“	sul prezzo	2,00%

INDICE

TITOLO I - <i>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</i>	Pag. 5
a) - Misure agrarie	“ 5
b) - Conduzioni agrarie	“ 5
TITOLO II - <i>Comunioni tacite familiari</i>	Pag. 9
TITOLO III - <i>Compravendita e locazione di immobili urbani</i>	Pag. 10
CAP. 1 - Compravendita	“ 10
CAP. 2 - Locazione	“ 10
TITOLO IV - <i>Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici</i>	Pag. 13
CAP. 1 - Compravendita di fondi rustici	“ 13
CAP. 2 - Affitto di fondi rustici	“ 13
CAP. 3 - Conduzione a mezzadria	“ 16
CAP. 4 - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	“ 21
CAP. 5 - Conduzione a colonia miglioritaria	“ 21
CAP. 6 - Conduzione in enfiteusi	“ 21
CAP. 7 - Altre forme di conduzione	“ 21
TITOLO V - <i>Compravendita di prodotti</i>	Pag. 23
CAP. 1 - Prodotti della zootecnia.....	“ 23
A) Bovini da vita, da latte e da macello.....	“ 29
B) Equini	“ 30
C) Suini	“ 31
D) Ovini e caprini.....	“ 31
E) Animali da cortile.....	“ 31
F) Commercio prodotti grezzi della zootecnia	“ 31
CAP. 2 - Prodotti dell'agricoltura	“ 37
A) Frumento.....	“ 37
B) Granturco	“ 37
C) Riso	“ 37
D) Cereali minori (segala, orzo, avena, etc.) e legumi.....	“ 37
E) Patate.....	“ 37
F) Commercio di ortaggi (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)	“ 40
G) Commercio di uve e mosti	“ 41
H) Commercio di olio e sanse	“ 44
I) Commercio di agrumi	“ 46
L) Commercio di frutta fresca (ciliege, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, etc.)	“ 48
M) Commercio di frutta secca (noci, nocciole, mandorle, castagne, etc.)....	“ 48
N) Commercio di erbe, sementi e foraggi	“ 50
O) Commercio di fiori e piante ornamentali	“ 53
P) Commercio piante da vivaio e da trapianto	“ 53
Q) Commercio piante officinali e coloniali	“ 53
R) Commercio droghe e spezie	“ 53
S) Commercio di farina	“ 54

CAP. 3 - Prodotti della silvicoltura	” 55
A) Commercio legna da ardere	” 55
B) Commercio di carbone vegetale	” 57
C) Commercio legname rozzo	” 58
D) Commercio sughero etc.	” 58
CAP. 4 - Prodotti della caccia e della pesca	” 58
CAP. 5 - Prodotti delle industrie estrattive	” 58
CAP. 6 - Prodotti delle industrie alimentari	” 58
CAP. 7 - Prodotti dell'industria del tabacco	” 58
CAP. 8 - Prodotti dell'industria delle pelli	” 58
CAP. 9 - Prodotti delle industrie tessili	” 59
CAP. 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	” 59
CAP. 11 - Prodotti delle industrie del legno	” 59
CAP. 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche	” 59
CAP. 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche	” 59
CAP. 14 - Prodotti delle industrie meccaniche	” 59
CAP. 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	” 59
A) Commercio di perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche	” 59
B) Commercio marmo, pietre ed alabastro lavorato	” 59
C) Commercio calce, cementi, gesso	” 59
D) Materiali da costruzioni	” 59
E) Commercio porcellane, maioliche e terraglie	” 60
F) Commercio lavori di vetro e cristallo	” 60
CAP. 16 - Prodotti delle industrie chimiche	” 60
CAP. 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica	” 60
CAP. 18 - Prodotti di industrie varie	” 60
TITOLO VI - <i>Credito, assicurazioni, borse valori</i>	Pag 61
CAP. I - Usi bancari	” 61
CAP. 2 - Usi delle assicurazioni	” 66
CAP. 3 - Usi delle borse valori	” 66
CAP. 4 - Mutui	” 66
TITOLO VII - <i>Altri usi</i>	Pag 66
CAP. 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi	” 66
CAP. 2 - Usi marittimi	” 66
CAP. 3 - Usi nei trasporti terrestri	” 66
CAP. 4 - Usi nei trasporti aerei	” 66
CAP. 5 - Usi nella cinematografia	66
Appendice I - Tavole di ragguglio di pesi e misure locali	Pag 67
Appendice II - Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione	” 76